



Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 02/05/2023

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI DI RECEPIMENTO DELIBERAZIONE ARERA 15/2022 (TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – TQRIF)..

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **due** del mese di **Maggio** alle ore 18:30 su convocazione disposta, con adunanza ORDINARIA in seduta PUBBLICA si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Magnus.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	BALDAZZI ALBERTO	X	
2	RIGHINI DAVIDE	X	
3	MAZZINI ANNAMARIA	X	
4	CANTAGALLI RAFFAELLA	X	
5	DALL'OSSO MARCO	X	
6	MASI DANIELA	X	
7	MASI ELISABETTA	X	
8	SABIONI STEFANO	X	
9	MOROTTI FABIO	X	
10	IERVOLINO MATTEO ELIA LUIGI	X	
11	LINGUERRI GIOVANNI	X	

Totale presenti: 11 Totale assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.

il Sindaco Alberto Baldazzi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: RIGHINI DAVIDE, DALL'OSSO MARCO, IERVOLINO MATTEO ELIA LUIGI

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI DI RECEPIMENTO DELIBERAZIONE ARERA 15/2022 (TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – TQRIF).

Il testo integrale della discussione relativa al presente punto all'o.d.g. verrà riportata in altro successivo verbale avente ad oggetto: "Approvazione verbale seduta consiliare del 02.05.2023".

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 30 maggio 2014, successivamente modificato e integrato, da ultimo, con deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 31/05/2022;

PREMESSO, in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, quanto segue:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"* ;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 31/5/2022 sono state apportate modifiche e integrazioni volte ad aggiornare il regolamento TARI in ragione dell'art.3 della delibera ARERA n.15/2022 e, nello specifico, venivano modificati gli articoli 1, 2, 3bis, 14, 15, nel cui dispositivo veniva espressa riserva di approvare ulteriori modifiche regolamentari ai fini del recepimento delle disposizioni e oneri in vigore dal 1° gennaio 2023 in relazione agli standard di qualità - Schemi regolatori - che l'ente territorialmente competente - Atersir - ha adottato con delibera 11 del 11/4/2022 ai sensi dell'art. 3 Allegato A alla Delibera ARERA 15/2022 (TQRIF);

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e contestuale approvazione del *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani* (in sigla TQRIF) e relativi allegati;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione Consiglio d'ambito Atersir n. 11 del 11/04/2022 ad oggetto: *"Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA"* con cui sono determinati, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 - Definizioni del TQRIF), dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;

ATTESO che il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023 e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia all'Ente di Governo dell'Ambito (Atersir per Emilia Romagna), sia al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ed anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività;

VISTI gli articoli di regolamento interessati dalle modifiche finalizzate all'adeguamento del medesimo ai dettami della deliberazione Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF con riferimento alle gestioni il cui posizionamento è nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF e, in particolare: articolo 1 "Oggetto del Regolamento, articolo 3 "Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche", 3-bis "Obblighi di comunicazione per l'uscita dal/nel servizio pubblico di raccolta", articolo 18 "Riscossione", articolo 18 bis "Dilazione del pagamento", 19 "Dichiarazione", 20 "Rimborsi e compensazione", 26 "Clausola di adeguamento" e introduzione degli artt. 19 bis "Modalità per la variazione o cessazione del servizio" e 19 ter "Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati" del vigente regolamento Tari;

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione dell'art.3 della delibera ARERA n.15/2022;

PRESO ATTO,

- che con Determinazione Dirigenziale Nuovo Circondario Imolese n.281 del 15.11.2022, cui sono state conferite con deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 21/11/2011 le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", è stato affidato il servizio in appalto della gestione ordinaria TARI a decorrere dal 1/1/2023 alla società Municipia spa, essendo scaduta al 31/12/2022 la concessione della gestione e riscossione ad HERA s.p.a., concessione non più rinnovabile;

- che il passaggio della banca dati, relativa agli otto (8) comuni associati del Nuovo Circondario Imolese in regime di Tari, dal concessionario HERA ai singoli Enti, stabilita nel mese di aprile c.a., comporta un importante lavoro di bonifica ed aggiornamento dei dati ivi contenuti da parte della società appaltatrice;

CONSIDERATO che il processo sopra indicato determina necessariamente uno slittamento nell'emissione della prima rata TARI 2023 al 30 settembre e della seconda rata al 31 ottobre, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione al 30 settembre, mantenendo la scadenza dell'ultima rata al 2 dicembre del corrente anno con applicazione delle tariffe 2023 conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del regolamento TARI;

CONSIDERATO quanto segue:

- l'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]". L'articolo 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]";

- l'articolo 43 comma 11 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina (c.d. decreto Aiuti), in cui si specifica che, all'art. 3, comma 5-quinquies sopra citato sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla

TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- Preso atto che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 1/01/2023;

VISTO il parere del Revisore Contabile, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui al verbale n. ___ del _____, documento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00 in tema di potestà regolamentare del Comune;

- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/2013 e ss.m.ii.;

VISTO quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

RICORDATO che con deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 21/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

PRESO ATTO infine del provvedimento Presidente Nuovo circondario imolese n. 278/2021 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

ATTESA la necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di conferire tempestiva eseguibilità alle disposizioni introdotte e rendere le stesse applicabili all'utenza interessata,

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 11

Esprimono voto favorevole n. 8

Esprimono voto contrario n. 3 (Iervolino Matteo Elia Luigi, Fabio Morotti, Linguerri Giovanni)

Si astengono n. 0 consiglieri

DELIBERA

- 1.** di approvare le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 30 maggio 2014, successivamente modificato e integrato, da ultimo, con deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 31/05/2022, così come risultanti nell'allegato A (modifiche artt.1, 3, 3bis, 18, 18bis, 19, 20, 26, introduzione artt. 19bis e 19ter), che viene mantenuto agli atti della presente deliberazione;
- 2.** di definire, per l'anno 2023, per le motivazioni riportate in premessa, le rate di versamento TARI con le seguenti scadenze:
 - a) 30 settembre: rata periodo gennaio - aprile dell'anno 2023;**
 - b) 31 ottobre: rata periodo maggio - agosto dell'anno 2023;**

per le rate di cui alle lettere a) e b) viene emesso un unico avviso di pagamento, con possibilità di versamento anche in un'unica soluzione;

 - c) 2 dicembre: rata periodo settembre - dicembre dell'anno 2023 ed eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente;**
- 3.** di dare atto che il testo del regolamento Tari, completo ed aggiornato, così come modificato, riportato nell'allegato B - costituisce parte integrante del presente atto, le cui modifiche avranno efficacia a decorrere dal 1/1/2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alberto Baldazzi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Melis

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30 aprile 2014

Modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 30 APRILE 2015

Modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 28 MARZO 2017 (*ART. 10. COMMA 12; ART. 15, COMMA 6; ART. 17, COMMA 6; ALLEGATO B*)

Modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 30.11.2018 (art. 13 aggiunto co. 4bis)

Modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 23.03.2019 (sostituito Allegato A)

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 5 del 9 Maggio 2020 (ART. 13 ins. Comma 4 bis; ART.14 comma 1 bis; ART. 18 comma 2 lett. c); sostituzione ALL. A e ALL. C)

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 22 del 30/06/2021, esecutiva – applicazione D.lgs. 116/2020 (*introdotto art. 3bis; modif. All. B; modificati tutti gli articoli ad eccezione di art. 6, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26*)

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 18 del 31 maggio 2022, esecutiva – primo adeguamento Delibera Arera n. 15/2022 (modificato art.1, art. 2 comma 7, art. 3bis, art. 14 commi 1 e 6, art. 15 comma 8 e 9)

Modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 02/05/2023 (adeguamento Delibera ARERA n. 15/2022 (modifiche artt.1,3,3bis,18,18bis,19,20,26, introduzione artt. 19bis e 19ter)

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	2
Art. 3 - Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche	5
Art. 3bis Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	6
Art. 4 - Soggetto attivo	7
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo	7
Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	7
Art. 7 - Locali ed aree oggetto della tariffa	8
Art. 8 - Esclusioni dal tributo	9
Art. 9 - Categorie di utenza	10
Art. 10 - Tariffe del tributo	12
Art. 11 - Tributo giornaliero	13
Art. 12 - Tributo provinciale	14
Art. 13 - Riduzioni del tributo	14
Art. 14 - Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	15
Art. 15 - Agevolazioni	16
Art. 16 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	17
Art. 17 - Esenzioni	17
Art. 18 - Riscossione	18
Art. 18bis Dilazione del pagamento	19
Art. 19 - Dichiarazione	19
Art. 19bis Modalità per la variazione o cessazione del servizio.....	20
Art. 19ter Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati	21
Art. 20 - Rimborsi e compensazione.....	22
Art. 21 - Funzionario Responsabile	22
Art. 22 - Attività di controllo e sanzioni	23
Art. 23 - Riscossione coattiva	24
Art. 24 - Contenzioso	24
Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento	24
Art. 26 - Clausola di adeguamento	24
Allegati	A, B, C

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castel del Rio della tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con lo stesso attivare la tariffa avente natura corrispettiva, di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

5. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF - della Delibera di ARERA n. 15/22, Atersir, ente territorialmente competente, ha individuato per il Comune di Castel del Rio, gestore della qualità contrattuale, il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori nello schema I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF.

L'Ente territorialmente competente – ATERSIR – approva, per ogni singola gestione, un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, stante la presenza nel territorio del Comune del Rio di più gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dal gestore del servizio rifiuti e gestore dei rapporti con l'utenza, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma è pubblicata ai sensi dell'articolo 3 della Delibera ARERA sulla Trasparenza n. 444/2019 sul sito web di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono e l'utente può scaricarla o richiederne copia ai canali di contatto.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze

domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
 - p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
 - r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
 - s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
 - t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
 - v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
 - w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- y) «riciclaggio rifiuti», ai sensi dell'art. 183, c.1 lett. u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
- z) gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti: il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Trattasi del Comune qualora non sia stata affidata mediante apposito contratto/convenzione la gestione ordinaria TARI.
7. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici di produzione delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione, se diversi da quelli di cui all'art. 183 comma 1 lett. b) ter d.lgs. 152/2006.

Art. 3 - Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale **tutti** i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 3 bis - Obblighi di comunicazione per l'uscita nel servizio pubblico di raccolta.

1. Ai sensi del D.Lgs. 116/2020 come integrato dall'art. 3 della Delibera 15/22 di Arera, per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune o Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti via PEC e al gestore utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora l'utenza non domestica sia attivata ai fini della TARI da 1° giugno 2021 e dal 1° luglio per gli anni successivi, la comunicazione deve essere presentata, unitamente ai documenti previsti, entro il 30 settembre affinché la scelta per il servizio privato abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le utenze non domestiche avviate successivamente al 30 settembre la comunicazione dovrà comunque essere presentata entro i termini ordinari (30 giugno di ogni anno) con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di comunicazione redatta secondo il modello messo a disposizione dal gestore, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati di tutti i rifiuti prodotti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione e l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers ed il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di tutti i rifiuti prodotti di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una comunicazione annuale nella quale vengono rendicontate le quantità di tutti i rifiuti urbani avviati a recupero. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo dell'anno solare precedente deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 5 – Presupposto e ambito di applicazione del tributo

2. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006.

3. L'occupazione/detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. In caso di pluralità di possessori e di detentori quindi, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 19 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art.183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti, che non costituiscono locale o pertinenza allo stesso, salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 8;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 19, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento*

recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) i locali e aree coperte ove si formano esclusivamente rifiuti pericolosi;
- h) locali e le aree ove si producono rifiuti da attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura ai sensi dell'art. 2135 c.c., e della pesca (a titolo esemplificativo locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, stalle -ad esclusione della parte abitativa della casa colonica) e florovivaistica limitatamente alle serre a terra, a condizione che siano rifiuti diversi dagli urbani;
- i) aree impraticabili e/o intercluse da stabile recinzione;
- l) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- m) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- n) per i distributori di carburante le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tari i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina
- o) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o

regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive

b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3 bis. Sono escluse dal tributo le superfici comunali, prive di recinzione e di libero accesso, sulle quali soggetti terzi esercitano la sola gestione del servizio di gestione del parcheggio pubblico, non in regime di concessione ad uso esclusivo da parte del Comune (allegato 3 delibera G.C. n. 139/2012).

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e di transito e sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non è considerata la porzione di superficie dell'attività produttiva industriale e dei magazzini funzionalmente collegati all'esercizio di tale attività occupati da materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Al fine della determinazione della superficie assoggettata al tributo, fa fede la superficie già dichiarata o accertata in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. La ridefinizione della superficie avviene previa dichiarazione da parte del contribuente supportata da idonea documentazione. In tal caso, la quantificazione del tributo tari decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

6. Gli agriturismi e le aziende agroindustriali sono assoggettate alla TARI limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, fermo restando la facoltà di opzione per il conferimento di tutti i rifiuti al di fuori del servizio pubblico di cui all'art. 3.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 9 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;

b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data d'emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio in caso di variazioni successivamente intervenute. Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore periodicamente i dati anagrafici.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

c) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, a fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenze. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini IMU. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

d) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti, coerentemente a quelli individuati dalla legge, saranno determinati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

3. Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 in base al codice ISTAT di attività prevalente desunto dall'iscrizione alla CCIAA, utilizzando la tabella di conversione costituente l'allegato C del presente regolamento.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

5. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

6. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 10 - Tariffe del tributo

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è composta da:

- a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

6. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali e secondo il metodo stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che è

competente all'approvazione dei Piani Economici Finanziari adottati dall'ente territorialmente competente Atersir.

Le tariffe sono determinate secondo il metodo Arera MTR (deliberazione 24 giugno 2020, n.238/2020/R/RIF successive integrazioni) e successive modifiche ed integrazioni, avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all'art.15 del presente regolamento. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa.

7. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

8. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

9. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

10. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

11. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza sono inquadrate come utenze domestiche non residenti al pari dei locali adibiti ad uso abitativo, il cui numero di componenti della famiglia residente è maggiorato in base al numero di posti letto così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune. In caso di variazioni del numero di posti letto ovvero in caso di variazione dei componenti appartenenti al nucleo familiare, l'utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali.

Il numero di componenti su cui calcolare la tassa non potrà essere superiore a 6 come previsto dalla classificazione del DPR 158/99 per le utenze domestiche.

Art. 11 – Tributo Giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. Fanno eccezione a partire dal 1° gennaio 2021 le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati, anche in strutture attrezzate soggette al canone unico di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160 adottato con deliberazione regolamentare n. 13 del 25/03/2021.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019.
 5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019, il tributo giornaliero deve essere comunque corrisposto mediante singolo apposito versamento con le modalità determinate dal Comune o dal Concessionario del servizio (se presente).
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019.
7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro.
8. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.
10. Non è dovuta la tassa giornaliera nei casi in cui è stata disposta, con provvedimento nazionale, l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019 per le attività economiche.

Art. 12 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n.157/2019.
2. Il tributo TEFA, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna sull'importo della tassa comunale ed è versato direttamente ad essa ai sensi delle disposizioni del DM 31 luglio 2020 e 21.10.2020, dai prestatori di servizi di pagamento.

Art. 13 – Riduzioni del tributo

1. Il tributo è graduato in relazione alla distanza tra l'utenza e il più vicino punto di conferimento, come da tabella allegata al presente regolamento (allegato A).
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupati o detenuti sino ad un massimo 9 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 30 per cento.
4. Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, che vengono occupati o detenuti sino ad un massimo di 9 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 30 per cento.

4 bis. La medesima riduzione del 30 per cento della TARI dovuta in base alla relativa categoria economica di inquadramento viene prevista per le strutture agrituristiche. Qualora ricorra contestualmente la caratteristica di cui al comma 4. (ossia la riduzione per stagionalità) le percentuali di riduzione si sommano.

5. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi. Al fine della applicazione della riduzione di cui al presente comma, fa fede la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento da parte del soggetto passivo di imposta che versi nelle condizioni previste dall'art. 1 comma 48 della legge 178/2020.

Art. 14 –Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Nel calcolo delle superfici, ai sensi dell'art.1 comma 649 primo periodo della L.147/13 non sono considerate le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

2. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	% di Riduzione della Superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	50%
VERNICIATURA GALVANO TECNICI FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
ROSTICCERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
GOMMISTA	50%
TIPOGRAFIE – VETRERIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
PASTICCERIE	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
MAGAZZINI DI LOGISTICA (produttori di imballaggi terziari)	10%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie)	20%

3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
4. Con riferimento alle attività produttive di cui all'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 restano assoggettate a TARI le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive in via esclusiva o prevalente di rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, lettere a), b), g), i) del D.Lgs 152/2006.
5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art. 19) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
6. Alle aree scoperte operative si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del 70% del tributo dovuto per tali aree, sulla frazione di area operativa superiore ai 5.000 mq.

Art. 15 – Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative – art.1 comma 658 legge 27/12/2013 n.147 - sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.
2. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, richiesta da presentare al Gestore tramite appositi moduli, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, secondo la scontistica prevista all'allegato B al presente regolamento.
3. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
4. Ai sensi dell'art.7 comma 1 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di uno sconto ad ogni utenza domestica in funzione della partecipazione ai servizi di raccolta differenziata. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle utenze domestiche viene effettuata dal Gestore sulla base delle quantità desunte dalle raccolte collettive e individuali. La valorizzazione della riduzione è riportata nell'allegato B.
5. L'attribuzione delle quantità di raccolta differenziata alle utenze domestiche ai fini dell'applicazione dello sconto, avviene con riferimento all'anno di imposta fino al 30 settembre. L'attribuzione della raccolta differenziata dal 1 ottobre al 31 dicembre, verrà quantificata e riconosciuta con l'applicazione del conguaglio del tributo nella prima liquidazione utile.
6. Le utenze non domestiche appartenenti a specifiche categorie, per le quali sono organizzati dal Gestore specifici servizi di raccolta differenziata, usufruiranno di una riduzione in funzione della quantità di rifiuti consegnati. La valorizzazione della riduzione è riportata nell'allegato B.
7. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al recupero ai sensi dell'art. 238 comma 10 D.Lgs.152/2006 i rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006

direttamente o mediante azienda autorizzata, - ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della L.147/13 - è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo.

Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al recupero a norma di legge.

Il valore della riduzione è determinato dal prodotto tra la quantità di rifiuti urbani che l'utenza dimostri di avere avviato al recupero, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e il valore unitario della riduzione così come riportato nell'Allegato B fino al 60% della quota variabile.

8. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo dell'anno solare precedente, presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

9. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 7, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 16 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art.17 - Esenzioni

1. Sono considerati esenti dal tributo i locali utilizzati dalle ONLUS di cui all'art.10 del D.Lgs.460/97. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha comunque decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.

2. Ai nuclei familiari costituiti da una sola persona, portatrice di handicap o con invalidità superiore al 66% e in seguito alla presentazione di idonea documentazione verrà applicata una riduzione del 83% sulla quota variabile. Tale riduzione è estesa anche ai nuclei famigliari con portatori di handicap o persone con invalidità superiore al 66 %. In tal caso verrà applicata una riduzione sulla quota variabile corrispondente alla persona avente diritto.

3. Sono esenti dal tributo le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di pensione sociale o

minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal Comune - limitatamente ai locali direttamente abitati. Tali condizioni sono attestate dal Servizio di assistenza sociale.

4. Cimiteri e locali ed aree adibite ad uffici e servizi comunali, compreso gli impianti sportivi di proprietà comunale e le aree e locali comunali utilizzate/i per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali.

5. Le situazioni indicate ai commi da 1 a 5 del presente articolo sono esenti da tassa ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 per ragioni di preminente interesse pubblico.

Art. 18 - Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale, ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali secondo le indicazioni stabilite con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 688 ultimo capoverso legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché tramite la piattaforma di pagamento pagoPA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa). Viene garantita all'utente la modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio mediante utilizzo di modello F24.

2. La tassa è liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

a) **30 giugno**: periodo gennaio - aprile dell'anno in corso ed eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente;

b) **30 settembre**: rata periodo maggio – agosto dell'anno in corso;

c) **2 dicembre**: rata periodo settembre - dicembre dell'anno in corso.

Il versamento della rata tari in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, quindi terza rata con scadenza al 2 dicembre, deve essere effettuato sulla base della delibera tariffaria pubblicata sul sito del MEF entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato

Per l'anno 2023 le rate di versamento sono previste con le seguenti scadenze:

a) **30 settembre**: rata periodo gennaio - aprile dell'anno 2023;

b) **31 ottobre**: rata periodo maggio – agosto dell'anno 2023;

per le rate di cui alle lettere a) e b) viene emesso un unico avviso di pagamento, con possibilità di versamento anche in un'unica soluzione;

c) **2 dicembre**: rata periodo settembre – dicembre dell'anno 2023 ed eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente.

3. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

7. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti, almeno 20 giorni prima delle scadenze, i modelli di pagamento preventivamente compilati. E' data facoltà al contribuente di richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica e/o di ritirarli presso l'Ufficio Tari preposto

La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti, almeno 20 giorni prima delle scadenze, i modelli di pagamento preventivamente compilati. E' data facoltà al contribuente di

richiedere espressamente l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica e/o di ritirarli presso l'Ufficio Tari preposto.

Art. 18 bis – Dilazione del pagamento

1. Il Comune - gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cinquanta (50) euro.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate degli interessi legali di pagamento vigenti durante il periodo di rateizzazione.
6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.
7. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
 - c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.

Art. 19 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione di attivazione del servizio al Comune- gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - utilizzando apposito modello predisposto dal Comune, in cui è indicato il recapito postale, di posta elettronica o fax a cui inviare la dichiarazione, che ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarato.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune - gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore del rapporto con l'utenza in modalità anche stampabile o disponibile presso gli sportelli fisici e spedita a mezzo posta, inviata via e-mail o consegnata allo sportello.

In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati

ha effetto anche per gli altri. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

4. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

5. Per le variazioni intervenute, la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e, comunque, entro 90 giorni dall'accadimento.

6. Le dichiarazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

7. La dichiarazione, redatta su modello predisposto dal Comune, deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);
- cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale degli eventuali occupanti non residenti che, in aggiunta al nucleo familiare residente, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale (rif. art. 9 comma 2 lett.b) di questo regolamento) ;
- indirizzo (via, numero civico, numerazione interno se presente), recapito postale e indirizzo di posta elettronica dell'utente, dati catastali completi (Foglio, particella e sub) della/delle unità immobiliari occupate/ detenute/possedute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art. 7 di questo regolamento;
- data di decorrenza dell'occupazione/detenzione/possesso e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni (rif. artt. 13, 14, 15 e 17 di questo regolamento);

b) Per le utenze non domestiche:

- identificazione della società/ ditta/ ente dichiarante (denominazione/ ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);
- identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative occupate/detenute/possedute: via, numero civico, numerazione interno se presente, dati catastali Completati (Foglio, particella e sub), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.7 di questo regolamento e destinazione d'uso;
- la data di inizio della occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- codice Ateco prevalente rilevabile da visura CCIA;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni; (rif. artt. 13, 14, 15 e 17 di questo regolamento).

Art. 19 bis - Modalità per la variazione o cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al al Comune- gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del D.L. 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno, fermo restando quanto previsto in materia dall'art.3 bis.

3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Art. – 19 ter - Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può inviare al Comune - gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - il reclamo scritto, ovvero richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, utilizzando il modulo predisposto dall'ente scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, ovvero attraverso una comunicazione che contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

4. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, di cui al comma 1, il Comune invia la risposta di norma entro 60 giorni lavorativi, in cui viene riportata la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 20 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il funzionario responsabile provvede ad effettuare il rimborso entro ~~180~~ 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, tramite apposito provvedimento. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 19 ter del presente regolamento.

6. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00 per anno.

Art. 21 – Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal Concessionario.

Art. 22 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, nella persona del funzionario responsabile, provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, si provvede a notificare atto di accertamento esecutivo tributario ai sensi dell'art. 1 comma 792 e ss. della legge 160/2019 per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

4. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato tramite posta elettronica certificata la comunicazione degli importi dovuti, il Comune o il Concessionario provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 per le posizioni tributarie accertate dall'Ente fino al 12.2019. Le attività di riscossione relative agli atti emessi dal Comune a far data dall' 1.1.2020 avvengono ai sensi della legge 27.12.2019, n. 160 art. 1 commi 792 e ss.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 24 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art.25 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento, così modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio 2023

Art. 26 – Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Allegato A (invariato)

Allegato B (variato)

Allegato C (invariato)

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLE ZONE TARIFFARIE	ZONE	
	A/B/C	D
Distanza in linea d'aria dalla postazione di raccolta di rifiuti indifferenziati (cassonetti) più vicina alla proprietà privata	entro 300 metri	oltre 300 metri
Coefficiente di zona	1,091	0,587

ALLEGATO B al Regolamento Tari

Agevolazione per raccolte differenziate DOMESTICHE territoriali	Compostaggio domestico
	€/componente/anno
	6,00

Agevolazione per raccolte differenziate DOMESTICHE presso CDR	Carta/cartone	Vetro/Plastica/ Lattine	Oli e batterie	RAEE *
	€/kg	€/kg	€/kg	€/conferimento
	0,165	0,165	0,165	4

* Si riconosce lo sconto di 4,00 € per ogni conferimento ai CDR di una tipologia dei seguenti elettrodomestici fuori uso: TV/MONITOR, FRIGORIFERI/CONDIZIONATORI/CONGELATORI, LAVATRICI/LAVASTOVIGLIE/ASCIUGATRICI per un massimo di 3 conferimenti l'anno.

Agevolazione per raccolte differenziate NON DOMESTICHE (categorie 22,23,24 e 27) Territoriali	Cartone	Vetro/Plastica/ Lattine
	€/kg	€/kg
	0,155	0,155

Agevolazione per raccolte differenziate NON DOMESTICHE (categorie 22,23,24 e 27) presso CDR	Cartone	Vetro/Plastica/Lattine
	€/kg	€/kg
	0,165	0,165

Agevolazione per rifiuti urbani avviati a RECUPERO dal produttore art. 15 comma 7)	€/kg
	0,0172041

L'ammontare annuale dell'agevolazione non può essere > del 60 % della quota variabile della tariffa.

ALLEGATO C AL REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI CASTEL DE RIO

Elenco sostituito ai sensi del DL 124/2019 convertito nella L.157/2019 -Art. 58-quinquies (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158):

1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali.

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
COLTIVAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA					
011110	COLTIVAZIONE DI CEREALI ESCLUSO IL RISO	3			
011120	COLTIVAZIONE DI SEMI OLEOSI	3			
011130	COLTIVAZIONE DI LEGUMI DA GRANELLA	3			
011140	COLT. MISTE CEREALI, LEGUMI, SEMI OLEOSI	3			
011200	COLTIVAZIONE DI RISO	3			
011310	COLT. ORTAGGI IN PIENA ARIA	3			
011320	COLT. DI ORTAGGI IN COLTURE PROTETTE	3			
011330	COLTIVAZIONE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	3			
011340	COLTIVAZIONE DI PATATE	3			
011400	COLTIVAZIONE DI CANNA DA ZUCCHERO	3			
011500	COLTIVAZIONE DI TABACCO	3			
011600	COLT. DI PIANTE PER FIBRE TESSILI	3			
011910	COLTIVAZIONE DI FIORI IN PIENA ARIA	3			
011920	COLT. DI FIORI IN COLTURE PROTETTE	3			
011990	COLT. DI PIANTE DA FORAGGIO	3			
012100	COLTIVAZIONE DI UVA	3			
012200	COLT. DI FRUTTA TROPICALE E SUBTROPICALE	3			
012300	COLTIVAZIONE DI AGRUMI	3			
012400	COLT. DI POMACEE E FRUTTA A NOCCIOLO	3			
012500	COLT. ALB. FRUTTA, FRUTTI BOSCO / GUSCIO	3			
012600	COLTIVAZIONE DI FRUTTI OLEOSI	3			
012700	COLT. PIANTE PRODUZIONE DI BEVANDE	3			
012800	COLT. DI SPEZIE, PIANTE AROM. E FARM.	3			
012900	COLT. DI ALTRE COLTURE PERMANENTI	3			
013000	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	3			
014100	ALL. BOVINI, BUFALAE LATTE, PROD. LATTE CRUDO	3			
014200	ALL. DI BOVINI E BUFALINI DA CARNE	3			
014300	ALLEVAMENTO DI CAVALLI E ALTRI EQUINI	3			
014400	ALLEVAMENTO DI CAMELLI E CAMELIDI	3			
014500	ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI	3			
014600	ALLEVAMENTO DI SUINI	3			
014700	ALLEVAMENTO DI POLLAME	3			
014910	ALLEVAMENTO DI CONIGLI	3			
014920	ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIA	3			
014930	APICOLTURA	3			
014940	BACHICOLTURA	3			
014990	ALLEVAMENTO DI ALTRI ANIMALI NCA	3			
015000	COLT. AGRICOLE PER ALL. ANIMALI	3			
016100	ATTIVITA' SUPPORTO ALLA PROD. VEGETALE	3			
016201	ATTIVITA' DEI MANISCALCHI	3			
016209	ALTRE ATTIVITA' SUPPORTO PROD. ANIMALE	3			
016300	ATTIVITA' CHE SEGUONO LA RACCOLTA	3			
016401	PULITURA E CERNITA DI SEMI E GRANAGLIE	3			
016409	ALTRE LAVORAZIONI DI SEMENTI PER SEMINA	3			
017000	CACCIA, CATTURA ANIMALI, SERVIZI CONNESSI	3			
UTILIZZAZIONE AREE FORESTALI					

021000	SILVICOLTURA E ALTRE ATTIVITA' FORESTALI	3			
022000	UTILIZZO DI AREE FORESTALI	3			
023000	RACCOLTA PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI	3			
024000	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA	3			
PESCA E ACQUACOLTURA					
031100	PESCA ACQ.MARINE/LAGUNARI, SERVIZI CONN.	3			
031200	PESCA IN ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI	3			
032100	ACQ.COLT. MARE, LAGUNA, SERVIZI CONN.	3			
032200	ACQ.COLT. ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI	3			
ESTRAZIONE CARBONE					
051000	ESTRAZIONE DI ANTRACITE E LITANTRACE	20	(1)		
052000	ESTRAZIONE DI LIGNITE	20	(1)		
ESTRAZIONE PETROLIO					
061000	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO	20	(1)		
062000	ESTRAZIONE DI GAS NATURALE	20	(1)		
ESTRAZIONI METALLIFERE					
071000	ESTRAZIONE MINERALI METALLIFERI FERROSI	20	(1)		
072100	ESTRAZIONE MINERALI DI URANIO E DI TORIO	20	(1)		
072900	ESTRAZIONE ALTRI MIN. METALL.NON FERROSI	20	(1)		
ESTRAZIONI MINERALI					
081100	ESTR. PIETRE ORNAM/COSTR/CALCAREE/ECC.	20	(1)		
081200	ESTR. GHIAIA, SABBIA, ARGILLE E CAOLINO	20	(1)		
089100	ESTR. MIN. IND. CHIMICA/FERTILIZZANTI	20	(1)		
089200	ESTRAZIONE DI TORBA	20	(1)		
089300	ESTRAZIONE DI SALE	20	(1)		
089901	ESTRAZIONE DI ASFALTO E BITUME NATURALE	20	(1)		
089909	ESTR. DI POMICE E DI ALTRI MINERALI NCA	20	(1)		
SUPPORTO ALLE ESTRAZIONI					
091000	SUPP. ESTR. PETROLIO E DI GAS NATURALE	20	(1)		
099001	SUPPORTO ESTRAZIONE PIETRE ORNAMENTALI	20	(1)		
099009	ALTRE ATTIVITA' DI SUPP. ALL'ESTRAZIONE	20	(1)		
INDUSTRIE ALIMENTARI					
101100	PROD CARNE NON VOLATILI E PROD. MACELLAZ.	20	(1)	25	(1a)
101200	PROD. CARNE VOLATILI E PROD. LORO MACELL.	20	(1)	25	(1a)
101300	PRODUZ. PROD. A BASE DI CARNE ANCHE VOLATI	20	(1)	25	(1a)
102000	LAVOR. E CONSERVAZ. PESCE CROST. MOLLU.	20	(1)		
103100	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PATATE	20	(1)		
103200	PRODUZIONE DI SUCCHI DI FRUTTA E ORTAGGI	20	(1)		
103900	LAVOR. E CONSERV. FRUTT. E ORTAGG. NO SUCCHI	20	(1)		
104110	PROD. OLIO OLIVA, OLIVE PREVAL. NO PROPRIE	20	(1)		
104120	PROD OLIO DA SEMI O FRUTT. PREV. NO PROPRI	20	(1)		
104130	PROD. OLI E GRASSI ANIMALI	20	(1)		
104200	PROD. DI MARGARINA E GRASSI COMMEST. SIMILI	20	(1)		
105110	TRATTAMENTO IGIENICO DEL LATTE	20	(1)		
105120	PRODUZIONE DEI DERIVATI DEL LATTE	20	(1)	25	(1a)
105200	PROD. GELATI NO VENDITA DIRETTA PUBBLICO	20	(1)		
106110	MOLITURA DEL FRUMENTO	20	(1)		
106120	MOLITURA DI ALTRI CEREALI	20	(1)		
106130	LAVORAZIONE DEL RISO	20	(1)		
106140	ALTRE LAVORAZIONI DI SEMI E GRANAGLIE	20	(1)		
106200	PROD. AMIDI E AMIDACEI (SI OLIO DI MAIS)	20	(1)		
107110	PROD. PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI	20	(1)	25	(1a)
107120	PRODUZIONE DI PASTICCERIA FRESCA	20	(1)	24	(1b)
107200	PROD. FET. BISCOTT., BISCOTI E PASTE CONSERV.	20	(1)		
107300	PROD. PASTE ALIMENT., CUSCUS E FARIN. SIMIL.	20	(1)	25	(1a)
108100	PRODUZIONE DI ZUCCHERO	20	(1)		
108200	PROD. CACAO POLVERE, CIOCC., CARAM. E CONFETTI	20	(1)		
108301	LAVORAZIONE DEL CAFFE'	20	(1)		
108302	LAVOR. TE' E DI ALTRI PREP. PER INFUSI	20	(1)		
108400	PRODUZIONE DI CONDIMENTI E SPEZIE	20	(1)		
108501	PROD. PIATTI PRONTI CON CARNE E POLLAME	20	(1)		

108502	PROD. PIATTI PRONTI CON PESCE SI FISHCHIPS	20	(1)		
108503	PROD. PIATTI PRONTI A BASE DI ORTAGGI	20	(1)		
108504	PRODUZIONE DI PIZZA CONFEZIONATA	20	(1)		
108505	PROD PIATTI PRONTI A BASE DI PASTA	20	(1)		
108509	PROD. PASTI E PIATTI PRONTI ALTRI ALIMENTI	20	(1)		
108600	PROD. PREPAR. OMOGENEIZZATI E ALIM. DIETETICI	20	(1)		
108901	PRODUZIONE DI ESTRATTI E SUCCHI DI CARNE	20	(1)		
108909	PROD. ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NCA	20	(1)		
109100	PROD. MANGIMI PER ANIMALI ALLEVAMENTO	20	(1)		
109200	PROD. ALIMENTI ANIMALI DA COMPAGNIA	20	(1)		
INDUSTRIA BEVANDE					
110100	DISTILL RETTIFICA E MISCELATI ALCOLICI	20	(1)		
110210	PROD. DI VINI DA TAVOLA E V.P.Q.R.D.	20	(1)		
110220	PROD. VINO SPUMANTE E ALTRI VINI SPECIALI	20	(1)		
110300	PROD. SIDRO E ALTRI VINI A BASE DI FRUTTA	20	(1)		
110400	PROD. ALTRE BEVAN FERMENT NON DISTILLATE	20	(1)		
110500	PRODUZIONE DI BIRRA	20	(1)		
110600	PRODUZIONE DI MALTO	20	(1)		
110700	IND. BIBITE ANALCOL, ACQUE MIN E IN BOTTI	20	(1)		
INDUSTRIA TABACCO					
120000	INDUSTRIA DEL TABACCO	20	(1)		
INDUSTRIE TESSILI					
131000	PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI	20	(1)		
132000	TESSITURA	20	(1)		
133000	FINISSAGGIO DEI TESSILI	20	(1)		
139100	FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA	20	(1)		
139210	CONFEZIONAMENTO BIANCHERIA	20	(1)		
139220	FABBRIC. ARTICOLI IN MATERIE TESSILI NCA	20	(1)		
139300	FABBRICAZIONE DI TAPPETI E MOQUETTE	20	(1)		
139400	FABBRIC. SPAGO, CORDE, FUNI E RETI	20	(1)		
139500	FABBRIC. TESSUTI NON TESSUTI NO ABBIGLIAM.	20	(1)		
139610	FABB. NASTGRI, ETICHETT E PASSAMA TESSILI	20	(1)		
139620	FABBRIC. ALTRI ART TESSILI TECNICI INDUST.	20	(1)		
139910	FABBRICAZIONE DI RICAMI	20	(1)		
139920	FABBRICAZIONE DI TULLE, PIZZI E MERLETTI	20	(1)		
139990	FABB. FELTRO E ARTICOLI TESSILI DIVERSI	20	(1)		
CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO IN PELLE					
141100	CONFEZ. DI ABBIGL. IN PELLE E SIMILPELLE	20	(1)		
141200	CONFEZ. CAMICI DIVISE E ALTRI IND. DA LAV.	20	(1)		
141310	CONF. IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO	20	(1)		
141320	SARTORIE E CONF. SU MISURA DI ABBIGL. ESTER.	20	(1)		
141400	CONFEZ. CAMICE T-SHIRT E BIANCHERIA INTIMA	20	(1)		
141910	CONFEZ. VARIE E ACCESSORI PER L'ABBIGL.	20	(1)		
141921	FABB. CALZATURE IN MAT. TESSILE NO SUOLE	20	(1)		
141929	CONFEZ. ABBIGL. SPORT E INDUM. PARTICOLARI	20	(1)		
142000	CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA	20	(1)		
143100	FABB. ARTICOLI DI CALZETTERIA IN MAGLIA	20	(1)		
143900	FABB. PULLOVER E ARTICOLI SIMILI A MAGLIA	20	(1)		
FABBRICAZIONE ARTICOLI IN PELLE					
151100	PREP. CONC. CUOIO PELLE PREP. TINTA. PELLICC.	20	(1)		
151201	FABB. FRUSTINI E SCUDISCI PER EQUITAZIONE	20	(1)		
151209	FABB. ART. DA VIAGGIO PELLETT. E SELLERIA	20	(1)		
152010	FABBRICAZIONE DI CALZATURE	20	(1)		
152020	FABB. DI PARTI IN CUOIO PER CALZATURE	20	(1)		
INDUSTRIA LEGNAME E SUGHERO					
161000	TAGLIO E PIALATURA DEL LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162100	FABB. FOGLI DA IMPIALL. E PANNEL. CON LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162200	FABB. PAVIMENTI IN PARQUET ASSEMBLATO	20	(1)	18	(1c)
162310	FABB. PORTE FINES. IN LEGNO (NO BLINDATE)	20	(1)	18	(1c)
162320	FABB. ALTRI ELEMEN. IN LEGNO PER L'EDILIZ.	20	(1)	18	(1c)
162400	FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO	20	(1)	18	(1c)

162911	FABB. DI PARTI IN LEGNO PER CALZATURE	20	(1)	18	(1c)
162912	FABB. MANICI DI OMBRELLI BASTONI E SIMILE	20	(1)	18	(1c)
162919	FABB. ALTRI PROD VARI IN LEGNO NO MOBILI	20	(1)	18	(1c)
162920	FABB. PROD. DELLA LAVORAZIONE DEL SUGHERO	20	(1)	18	(1c)
162930	FABB. ART. IN PAGLIA E MAT. DA INTRECCIO	20	(1)	18	(1c)
162940	LABORATORI DI CORNICIAI	20	(1)	18	(1c)
FABBRICAZIONE PRODOTTI DI CARTA					
171100	FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA	20	(1)		
171200	FABBRICAZIONE DI CARTA E CARTONE	20	(1)		
172100	FABB. IMBALL. CARTA CARTONE ONDUL. NO PRESS.	20	(1)		
172200	FABB. P.IGIEN-SANIT. DOM. CARTA, OVATTA, CELL.	20	(1)		
172301	FABB P. CARTOTEC SE STAMPA NO PRIM CARAT	20	(1)		
172309	FABB. ALTRI PRODOTTI CARTOTECNICI	20	(1)		
172400	FABBRICAZIONE DI CARTA DA PARATI	20	(1)		
172900	FABB. ALTRI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE	20	(1)		
STAMPA ED EDITORIA					
181100	STAMPA DI GIORNALI	20	(1)		
181200	ALTRA STAMPA	20	(1)		
181300	LAV PRELIMINARI ALLA STAMPA E AI MEDIA	20	(1)		
181400	LEGATORIA E SERVIZI CONNESSI	20	(1)		
182000	RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	20	(1)		
FABBRICAZIONE COKE					
191001	FABBRICAZIONE DI PECE E COKE DI PECE	20	(1)		
191009	FABB. ALTRI PRODOTTI DI COKERIA	20	(1)		
192010	RAFFINERIE DI PETROLIO	20	(1)		
192020	PREP., MISC. DERIVATI DEL PETR NO PETROLCHI.	20	(1)		
192030	MISCELAZIONE DI GPL E LORO IMBOTTIGLIAM.	20	(1)		
192040	FAB. EMU. BITUME, CATR., LEGANTI PER STRADALE	20	(1)		
192090	FAB. ALTRI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI CHIMICI					
201100	FABBRICAZIONE DI GAS INDUSTRIALI	20	(1)		
201200	FABBRICAZIONE DI COLORANTI E PIGMENTI	20	(1)		
201301	FABB. DI URANIO E TORIO ARRICCHITO	20	(1)		
201309	FABB. ALTRI PROD CHIMICI DI BASE INORGAN.	20	(1)		
201401	FABB. ALCOL. ETILICO DA MAT. FERMENTATI	20	(1)		
201409	FABB. ALTRI PROD. CHIM. DI BASE ORGANICA NCA	20	(1)		
201500	FABB. FERTIL., COMPOSTI AZOT. NO FAB. COMPOST	20	(1)		
201600	FABB. MATERIE PLASTICHE IN FORME PRIMARIE	20	(1)		
201700	FABB. GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE	20	(1)		
202000	FABB. PROD. CHIM. PER L'AGRICOLTURA NO CONCIMI	20	(1)		
203000	FABB. PITT., VERN., SMALT., INCH., STAMP., ADESIVI SINT.	20	(1)		
204110	FABB. SAP. DET. AGENTI ORG. TENSOAT. NO TOILETTA	20	(1)		
204120	FABB. SPECIALITA' CHIM. USO DOM. E MANUT.	20	(1)		
204200	FABB. PRODOTTI PER TOILETTA. COSMETICI E SIMILI	20	(1)		
205101	FABBRICAZIONE DI FIAMMIFERI	20	(1)		
205102	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI ESPLOSIVI	20	(1)		
205200	FABBRICAZIONE DI COLLE	20	(1)		
205300	FABBRICAZIONE DI OLI ESSENZIALI	20	(1)		
205910	FABB. PRODOTTI CHIMICI PER USO FOTOGRAFICO	20	(1)		
205920	FABB. PRO. CHIM. ORG. DERIV. DA FERMENT. O M.P. VEG.	20	(1)		
205930	TRATTAMENTO CHIMICO DEGLI ACIDI GRASSI	20	(1)		
205940	FABB. PR. CHIM. USO IND. SI PREP. ANTIDET. ANTIG.	20	(1)		
205950	FABB. PROD. CHIM. PER IL CONSUMO NON INDUST.	20	(1)		
205960	FABB. DI PROD. AUSILIARI TESSILE E CUIOIO	20	(1)		
205970	FABB. PRO. ELETTROCH. NO CLORO SODA E POTASSA	20	(1)		
205990	FABB. DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI NCA	20	(1)		
206000	FABB. DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI FARMACEUTICI					
211000	FABB. DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE	20	(1)		
212001	F. SOSTANZA DIAGNOST. RADIOATTIVE IN VIVO	20	(1)		

212009	FABB. MEDICINALI ED ALTRI PREP. FARMACEUTICI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI IN GOMMA					
221110	FABB. PNEUMATICI E DI CAMERE D'ARIA	20	(1)		
221120	RIGENERAZ. E RICOSTRUZIONE DI PNEUMATICI	20	(1)		
221901	FABB. SUOLE E PARTI DI GOMMA PER CALZATURE	20	(1)		
221909	FABB. DI ALTRI PRODOTTI IN GOMMA NCA	20	(1)		
222100	FABB. LASTRE FOGLI TUBI PROFILATI IN MAT. PLAST.	20	(1)		
222200	FABB. DI IMBALLAGGI IN MATERIE PLASTICHE	20	(1)		
222301	FABB. RIVEST. ELASTICI PER PAVIM., VINILE ECC.	20	(1)		
222302	FABB. PORTE FINES. ECC. IN PLAST. PER L'EDILIZIA	20	(1)		
222309	FABB. DI ALTRI ARTICOLI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA	20	(1)		
222901	FABB. PARTI IN PLASTICA PER CALZATURE	20	(1)		
222902	FABB. DI OGGETTI DI CANCELLERIA IN PLASTICA	20	(1)		
222909	FABB. ALTRI ART IN MATERIE PLASTICHE NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI NON METALLICI					
231100	FABBRICAZIONE DI VETRO PIANO	20	(1)		
231200	LAVOR. E TRASF. DEL VETRO PIANO	20	(1)		
231300	FABBRICAZIONE DI VETRO CAVO	20	(1)		
231400	FABBRICAZIONE DI FIBRE DI VETRO	20	(1)		
231910	FABB. DI VETRENERIE PER LABORAT USO IGIENICO	20	(1)		
231920	LAVOR. VETRO A MANO E A SOFFIO ARTISTICO	20	(1)		
231990	F. ALTRI PRODOTTI IN VETRO SI VETRERIA TECNICA	20	(1)		
232000	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRAATTARI	20	(1)		
233100	FABB. PIASTRELLE IN CERAM. PAVIMENTI RIVEST.	20	(1)		
233200	FABB. MATTONI TEGOLE PRODOTTI EDIL. IN TERRAC.	20	(1)		
234100	FABB. PROD. IN CERAMICA PER DOMEST. E ORNAM.	20	(1)		
234200	FABB. DI ARTICOLI SANITARI IN CERAMICA	20	(1)		
234300	FABB. ISOLATORI E PEZZI ISOLANTI IN CERAMICA	20	(1)		
234400	FABB. ALTRI PROD. IN CERAMICA USO TECN. IND.	20	(1)		
234900	FABB. ALTRI PRODOTTI IN CERAMICA	20	(1)		
235100	PRODUZIONE DI CEMENTO	20	(1)		
235210	PRODUZIONE DI CALCE	20	(1)		
235220	PRODUZIONE DI GESSO	20	(1)		
236100	FABB. PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA	20	(1)		
236200	FABB. PRODOTTI IN GESSO PER L'EDILIZIA	20	(1)		
236300	PRODUZ. CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO	20	(1)		
236400	PRODUZIONE DI MALTA	20	(1)		
236500	FABB. DI PRODOTTI IN FIBROCEMENTO	20	(1)		
236900	FABB. ALTRI PROD. CALCESTR. GESSO E CEMENTO	20	(1)		
237010	SEGAGIONE E LAVORAZ PIETRE E MARMO	20	(1)		
237020	LAV. ARTISTICA MARMO PIETRE AFFINI MOSAICO	20	(1)		
237030	FRANTUMAZIONE MINERALI FUORI DELLA CAVA	20	(1)		
239100	PRODUZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI	20	(1)		
239900	FABB: ALTRI PROD. IN MINER. NON METALLIFERI NCA	20	(1)		
METALLURGIA					
241000	SIDERURGIA FABBRICAZIONE DI FERROLEGHE	20	(1)		
242010	FABB. DI TUBI E CONDOTTI SENZA SALDATURA	20	(1)		
242020	FABB. DI TUBI E CONDOTTI SALDATI E SIMILI	20	(1)		
243100	STIRATURA A FREDDO DI BARRE	20	(1)		
243200	LAMINAZIONE A FREDDO DI NASTRI	20	(1)		
243301	FABB. PANNELLI STRATIFICATI IN ACCIAIO	20	(1)		
243301	FABB. PANNELLI STRATIFICATI IN ACCIAIO	20	(1)		
243302	PROFILA CON FORMATURA O PIEGATURA FREDDO	20	(1)		
243400	TRAFILATURA A FREDDO	20	(1)		
244100	PROD. METALLI PREZIOSI E SEMILAVORATI	20	(1)		
244200	PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI	20	(1)		
244300	PROD. PIOMBO ZINCO STAGNO E SEMILAVORATI	20	(1)		
244400	PRODUZIONE DI RAME E SEMILAVORATI	20	(1)		
244500	PROD. ALTRI METALLI NON FERROSI E SEMILAVORATI	20	(1)		
244600	TRATT. COMBUST. NUCL. NO ARRIC. URANIO, TORIO	20	(1)		
245100	FUS. GHISA E PROD. TUBI E RACCORDI IN GHISA	20	(1)		

245200	FUSIONE DI ACCIAIO	20	(1)		
245300	FUSIONE DI METALLI LEGGERI	20	(1)		
245400	FUSIONE DI ALTRI METALLI NON FERROSI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI METALLICI					
251100	FABB. STRUTTURE METALL E PARTI ASSEMBLATE	20	(1)	18	(1c)
251210	FABB. PORTE FINESTRE TELAI CANCELLI METALLICI	20	(1)	18	(1c)
251220	FABB. STRUT. METAL. PER TENDE DA SOLE E SIMILI	20	(1)		
252100	FABB. RADIAT. CONTENIT. IN METAL. PER RISCALDAM.	20	(1)		
252900	FABB. CIST. SERBAT. CONTENIT. MET. PER STOCCAGGIO	20	(1)		
253000	FABB. GEN. VAP. NO CONTENIT. MET. PER. RISC. ACQUA	20	(1)		
254000	FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI	20	(1)		
255000	FUCINATURA IMBUT. STAMP. PROFIL. METALL.SI POLVERI	20	(1)		
256100	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI	20	(1)	18	(1c)
256200	LAVORI DI MECCANICA GENERALE	20	(1)	18	(1c)
257100	FABB. COLTELLERIA, POSATERIA ED ARMI BIANCHE	20	(1)		
257200	FABB. SERRATURE E CERNIERE E FERRAM. SIMILI	20	(1)		
257311	FABB. UTENSILERIA AD AZIONAMENTO MANUALE	20	(1)		
257312	FABB. PARTI INTERCAMB. PER MACCHINE UTENSILI	20	(1)		
257320	FABB. STAMPI PORTASTAMPI FORME PER MACCHINE	20	(1)		
259100	FABB. BIDONI ACCIAIO PER IL TRASP. E L'IMBALL.	20	(1)		
259200	FABB. IMBALLAGGI LEGGERI IN METALLO	20	(1)		
259310	FABB. PRODOTTI FABBRICATI CON FILI METALLICI	20	(1)		
259320	FABBRICAZIONE DI MOLLE	20	(1)		
259330	FABB. CATENE FUCINATE SENZA SALDAT. E STAMPAT.	20	(1)		
259400	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI BULLONERIA	20	(1)		
259911	FABB. CARAFFE E BOTTIGLIE ISOLATE IN METALLO	20	(1)		
259919	FABB. VASELLAME ALTRI ACCESS. CASAL. NON ELETT.	20	(1)		
259920	FABB. CASSEFORTI PORTE METALLICHE BLINDATE	20	(1)		
259930	FABB. OGGETTI IN FERRO ED ALTRI METALLI	20	(1)	18	(1c)
259991	FABB. MAGNETI METALLICI PERMANENTI	20	(1)		
259999	FABB. ALTRI ART. METALLICI E METALLICA NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE COMPUTER					
261101	FABB. DIODI E RELATIVI CONGEGNI ELETTRONICI	20	(1)		
261109	FABB. ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI	20	(1)		
261200	FABB. SCHEDE ELETTRONICHE ASSEMBLATE	20	(1)		
262000	FABB. COMPUTER E UNITA' PERIFERICHE	20	(1)		
263010	FABB. APPARECCHI TRASM. RADIOTEL. SI TELECAM.	20	(1)		
263021	FABB. DI SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO	20	(1)		
263029	FABB. ALTRI APPARECCHI ELETTRICI PER TELECOM	20	(1)		
264001	FABB. APPAR. PER LA RIPRO. REGISTR. SUONO IMMAG.	20	(1)		
264002	FABB. CONSOLE VIDEOGIOCHI NO GIOCHI ELETTRON.	20	(1)		
265110	FABB. STRUM. NAVIGAZ. IDROLOG. GEOFIS. METE.	20	(1)		
265121	RILEV. FIAM., COMB., MINE., MOV. GEN-IMP. MET.-DET.	20	(1)		
265129	FABB. APP. MISU. REGOLAZ. LIQUIDI, GAS, ELETT, PESO	20	(1)		
265200	FABBRICAZIONE DI OROLOGI	20	(1)		
266001	FABB. APPARECCH IRRADIAZ ALIMENTI E LATTE	20	(1)		
266002	FABB. APPARECCHI ELETTROMEDICALI SI ACCESSORI	20	(1)		
266009	FABB. ALTRE APPARECCHIATURE ELETTROTERAPEUTI	20	(1)		
267011	FABB. ELEMENTI E STRUMENTI OTTICI	20	(1)		
267012	FABB. ATTREZZ. OTTICHE DI MISURA E CONTROLLO	20	(1)		
267020	FABB. APPARECCHI FOTOG. CINEMATOGRAFICHE	20	(1)		
268000	FABB. DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI	20	(1)		
FABBRICAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE					
271100	FABB. MOTORI, GENERATORI E TRASFOR ELETTRICI	20	(1)		
271200	FABB. APPARE PER RETI DISTRIB. CONTROL. ELETT.	20	(1)		
272000	FABB. BATTERIE DI PILE ED ACCUMUL. ELETTRICI	20	(1)		
273101	FABB. CAVI FIBRA OTT. PER TRASMISS. DATI IMMAG.	20	(1)		
273102	FABBRICAZIONE DI FIBRE OTTICHE	20	(1)		
273200	FABB. ALTRI FILI E CAVI ELETTR. ED ELETTRONICI	20	(1)		
273301	FABB. APPAREC. IN PLASTICA NON CONDUTTIVA	20	(1)		
273309	FABB. ALTRE ATTREZZATURE PER CABLAGGIO	20	(1)		

274001	FABB. APPAREC. ILLUMIN. SEGNALAZ. PER TRASPORTI	20	(1)		
274009	FABB. ALTRE APPAREC. PER ILLUMINAZIONE	20	(1)		
275100	FABBRICAZIONE DI ELETTRODOMESTICI	20	(1)		
275200	FABB. APPARECCHI USO DOMEST. NON ELETTRICI	20	(1)		
279001	FABB. APPAREC. ELETTRICHE PER SALDAT. BRASAT	20	(1)		
279002	FABB. INSEGNE LUM. APPAREC. ELETT. SEGNALAZ.	20	(1)		
279003	FABB. CAPACITATOI ELETTRICI RESISTENZE SIMILI	20	(1)		
279009	FABB. ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE MACCHINARI					
281111	FABB. MOTORI COMB. INTER. NO DEST. STRADA AEROM.	20	(1)		
281112	FABB. PISTONI E PARTI DI MOTORI A COMB. INTERNA	20	(1)		
281120	FABB. TURBINE E TURBOALTERNATORI E ACCESSORI	20	(1)		
281200	FABB. APPARECCHIATURE FLUIDODINAMICHE	20	(1)		
281300	FABB. DI ALTRE POMPE E COMPRESSORI	20	(1)		
281400	FABB. DI ALTRI RUBINETTI E VALVOLE	20	(1)		
281510	FABB. ORGANI TRASMIS. NO IDRA. AUTO AEROM. MOTO.	20	(1)		
281520	FABBRICAZIONE DI CUSCINETTI A SFERE	20	(1)		
282110	FABB. DI FORNI, FORNACI E BRUCIATORI	20	(1)		
282121	FABB. CALDAIE PER RISCALDAMENTO CENTRALE	20	(1)		
282129	FABB. DI ALTRE CALDAIE PER RISCALDAMENTO	20	(1)		
282201	FABB. ASCENSORI, MONTACARICHI E SCALE MOBILI	20	(1)		
282202	FABB. GRU ARGANI CARRELLI E PIATTAFORME GIREVOLI	20	(1)		
282203	FABBRICAZIONE DI CARRIOLE	20	(1)		
282209	FABB. ALTRE MACCHINE SOLLEVAMENTO E MOV.	20	(1)		
282301	FABBRICAZIONE DI CARTUCCE TONER	20	(1)		
282309	FABB. MACCH. ALTRE ATTREZZ. UFFICIO NO COMPUTER	20	(1)		
282400	FABB. UTENSILI PORTATILI A MOTORE	20	(1)		
282500	FABB. REFRIG. VENTIL. NON DO. CONDIZ. DOM. FISSI	20	(1)		
282910	FABB. BILANCE MACCHINE AUTOM. PER LA VENDITA	20	(1)		
282920	FABB. MACCH. PER CHIMICHE PETROLCHI PETROL.	20	(1)		
282930	FABB. MACCH. AUTOM. DOSATURA CONFEZ. IMBALL.	20	(1)		
282991	FABB. APPAREC. DEPURAR. LIQUIDI GAS NON DOM.	20	(1)		
282992	FABB. MACCH. PULIZ. LAVASTOVIGLIE NON DOM.	20	(1)		
282993	FABB. LIVELLE E SIMILI STRUM. PRECIS. NO OTTICI	20	(1)		
282999	FABB. ALTRO MAT. MECCAN. DI IMPIEG. GENER. NCA	20	(1)		
283010	FABBRICAZIONE DI TRATTORI AGRICOLI	20	(1)		
283090	FABB. ALTRE MACCH. AGRICOLTURA SILVICOLT. ZOOT.	20	(1)		
284100	FABB. MACH. UTEN. FORM. METAL. SI ACCES. NO INTERC.	20	(1)		
284901	FABB. DI MACCHINE PER LA GALVANOSTEGIA	20	(1)		
284909	FABB. ALTRE MACCH. UTENS. SI PART. E ACCESS. NCA	20	(1)		
289100	FABB. MACCHINE METALLURGIA SI PARTI E ACCESS.	20	(1)		
289201	FABB. MACCHINE TRASPOR. A CASSONE RIBALTABILE	20	(1)		
289209	FABB. ALTR. MACCH. MINIE. E CANT. SI PARTI E ACC.	20	(1)		
289300	FABB. MACCHINE INDUSTRIA ALIMENTARE BEV. TAB.	20	(1)		
289410	FABB. TESSILI TRATTAMENTO AUSIL. DEI TESSILI	20	(1)		
289420	FABB. MACCH. INDUSTRIA PELLI CUIOIO CALZATURE	20	(1)		
289430	FABB. MACCHINE PER LAVANDERIE E STIRERIE	20	(1)		
289500	FABB. MACCHINE INDUSTRIA CARTA E DEL CARTONE	20	(1)		
289600	FABB. INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE E GOMMA	20	(1)		
289910	FABB. MACCHINE PER LA STAMPA E LA LEGATORIA	20	(1)		
289920	FABB. ROBOT INDUSTRIALI PER USI MOLTEPLICI	20	(1)		
289930	FABB. APPARECCHI ISTITUTI DI BELLEZZA BENESSERE	20	(1)		
289991	FABB. APPAREC. LANCIO AEROMOBILE E SIMILI	20	(1)		
289992	FABB. GIOSTRE E ATTREZZATURE DI DIVERTIMENTO	20	(1)		
289993	FABB. APPARECCHIATURE ALLINEAM. E BILANCIAM.	20	(1)		
289999	FABB. ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE AUTOVEICOLI					
291000	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI	20	(1)		
292000	FABB. CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI RIMORCHI	20	(1)		
293100	FABB. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOVEICOLI	20	(1)		

293201	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AUTOVEICOLI	20	(1)		
293209	FABB. ALTRE PARTI ED ACCESS. PER AUTOVEICOLI	20	(1)		
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO					
301101	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER NAVI	20	(1)		
301102	CANTIE NAVALI COSTRUZ. NO SEDILI PER NAVI	20	(1)		
301200	COSTR. IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE	20	(1)		
302001	FABB. SEDILI PER TRAM., FILOVIE E METROPOLITANE	20	(1)		
302002	COST. ALTRO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO	20	(1)		
303001	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AEROMOBILI	20	(1)		
303002	FABBRICAZIONE DI MISSILI BALISTICI	20	(1)		
303009	FABB. AEROMOBILI E RELATIVI DISPOSITIVI NCA	20	(1)		
304000	FABB. VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO	20	(1)		
309111	FABBRICAZIONE DI MOTORI PER MOTOCICLI	20	(1)		
309112	FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI	20	(1)		
309120	FABB. ACCESSORI E PEZZI PER MOTOCICLI E CICLOMOT.	20	(1)		
309210	FABB. E MONTAGGIO DI BICICLETTE	20	(1)		
309220	FABB. DI PARTI ED ACCESSORI PER BICICLETTE	20	(1)		
309230	FABB. DI VEICOLI PER INVALIDI	20	(1)		
309240	FABB. CARROZZINE E PASSEGGINI PER NEONATI	20	(1)		
309900	FABB.VEICOLI A TRAZIONE MANUALE O ANIMALE	20	(1)		
FABBRICAZIONE MOBILI					
310110	FABB. SEDIE E POLTRONE PER UFFICIO E NEGOZI	20	(1)		
310121	FABB. ALTRI MOBILI METALLICI PER UFFICIO NEGOZI	20	(1)		
310122	FABB. ALTRI MOBILI NON METALLICI PER UFF. E NEGOZI	20	(1)		
310200	FABBRICAZIONE DI MOBILI PER CUCINA	20	(1)		
310300	FABBRICAZIONE DI MATERASSI	20	(1)		
310910	FABB. MOBILI PER ARREDO DOMESTICO	20	(1)		
310920	FABB. SEDIE NO AEROMOB. AUTOVEICOLI, NAVI, UFFICIO	20	(1)		
310930	FABBRICAZIONE DI POLTRONE E DIVANI	20	(1)		
310940	FABB. DI PARTI E ACCESSORI DI MOBILI	20	(1)		
310950	FINITURA DI MOBILI	20	(1)		
310990	FABB. ALTRI MOBILI ARREDO ESTERNO	20	(1)		
INDUSTRIA MANIFATTURIERA					
321100	CONIAZIONE DI MONETE	20	(1)		
321210	FABB. OGGETTI DI GIOIELLERIA IN METALLI PREZIOSI	20	(1)		
321220	LAV. PIETRE PREZ. PER GIOIELLERIA E INDUST.	20	(1)		
321301	FABB. CINTURINI METALL. PER OROLOGI NO MET. PREZ.	20	(1)		
321309	FABB. BIGIOTTERIA E ARTICOLI SIMILI NCA	20	(1)		
322000	FABB. STRUMENTI MUSICALI PARTI E ACCESSORI	20	(1)		
323000	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI	20	(1)		
324010	FABB. GIOCHI, COMPRESI I GIOCHI ELETTRONICI	20	(1)		
FABB. GIOCATTOLI, TRICICLI E STR. MUSICALI					
324020	GIOCATTOLO	20	(1)		
325011	FABB. MATER. MEDICO-CHIRURGICO E VETERINARIO	20	(1)		
325012	FABB. APP. STRU. ODONTOIATRIA E MEDICAL. DIAGNO.	20	(1)		
325013	FABBRICAZIONE MOBILI USO MEDICO	20	(1)		
325014	FABB. DI CENTRIFUGHE PER LABORATORI	20	(1)		
325020	FABB. DI PROTESI DENT. DI RIPARAZIONE	11			
325030	FABB. PROTESI ORTOP. ALTRE PROTESI ED AUSILI	20	(1)		
325040	FABBRICAZIONE DI LENTI OFTALMICHE	20	(1)		
325050	FABB. ARMATURE PER OCCHIALI DI QUALSIASI TIPO	20	(1)		
329100	FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE	20	(1)		
329911	FABB. VESTIARIO IGNIFUGHI E PROTETT. DI SICUREZ.	20	(1)		
329912	FABB. ARTICOLI IN PLAST. SICUREZ. PERSONALE	20	(1)		
329913	FABB. ART. METALLO PER LA SICUREZZA PERSONALE	20	(1)		
329914	FABB. DISPOSITIVI PER LA RESP. ARTIFICIALE	20	(1)		
329919	FABB. ALTRI ART. VESTIARIO PROTETT. SICUREZ.	20	(1)		
329920	FABB. OMBRELLI, BOTTONI PARRUCHE E AFFINI	20	(1)		
329930	FABBRICAZIONE DI OGGETTI DI CANCELLERIA	20	(1)		
329940	FABBRICAZIONE DI CASSE FUNEBRI	20	(1)		
329990	FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI NCA	20	(1)		

MANUTENZIONE APPARECCHIATURE			
331101	RIP. STAM. PORTASTAMPI,FORME PER MACCH.	20	(1)
331102	RIP. UTENSILERIA AD AZIONAMENTO MANUALE	20	(1)
331103	RIP. ARMI, SISTEMI D'ARMA E MUNIZIONI	20	(1)
331104	RIP. CASSEFORTI PORTE METALLICHE BLINDATE	20	(1)
331105	RIP. DI ARMI BIANCHE	20	(1)
331106	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CONTAINER	20	(1)
331107	RIP. DI CARRELLI PER LA SPESA	20	(1)
331109	RIP.DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO	20	(1)
331210	RIP.DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE	20	(1)
331220	RIP. FORNI, FORNACI E BRUCIATORI	20	(1)
331230	RIP. APPARECCHI DI SOLLEVAME NO ASCENS.	20	(1)
331240	RIP. ATTREZZ NON DOMEST. REFRIG. VENTIL.	20	(1)
331251	RIP. MACCH PER UFFICIO NO COMPUTER FAX	20	(1)
331252	RIP. BILANCE E MACCHINE PER VEND. DISTR.	20	(1)
331253	RIP. MACCHINE INDUSTRIE CHIMICH. PETROLCH.	20	(1)
331254	RIP. MACCH. DOSATURA CONFEZ. IMBALL.	20	(1)
331255	RIP. ESTINTORI, COMPRESA LA RICARICA	20	(1)
331259	RIP. ALTRE MAC. IMPIEGO GENERALE NCA	20	(1)
331260	RIP. DI TRATTORI AGRICOLI	20	(1)
331270	RIP. ALTRE MAC. PER L'AGRICOLT. SILV. ZOOT.	20	(1)
331291	RIP. PARTI INTERCAMBI MACCHINE UTENSILI	20	(1)
331299	RIP. ALTRE MACCH. IMPIEGHI SPECIALI NCA	20	(1)
331301	RIP. APP. FOTOCINEMATOGRAF. NO FOTO VIDEO	20	(1)
331302	RIP. DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE	20	(1)
331303	RIP. MEDIC. PER DIAGNOSI CHIRURG. VET. ODONT.	20	(1)
331304	RIP. APP. DISTILLAZ. LABORAT. PULIZ. ULTRAS.	20	(1)
331309	RIP. APP. ELETTRONICHE NO TELECOM COMP.	20	(1)
331401	RIP. ATT. ELETTRICHE PROFESSIONALI	20	(1)
331409	RIP. ALTRE APP. ELETTRICHE NO ELETTRICOD.	20	(1)
331500	RIP. NAVI COMMERC. IMBARC. DIP. NO MOTORI	20	(1)
331600	RIP. DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI	20	(1)
331700	RIP. MATERIALE ROTABILE FERROV. NO MOTORI	20	(1)
331901	RIP. PALLETS E CONTEN. LEGNO PER TRASP.	20	(1)
331902	RIPARAZIONE DI PRODOTTI IN GOMMA	20	(1)
331903	RIPARAZIONE DI ARTICOLI IN VETRO	20	(1)
331904	RIP. ALTRI PRODOTTI IN LEGNO NCA	20	(1)
331909	RIPARAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE NCA	20	(1)
332001	INST. APP. DISTR. ELETTRICITA' NO INT. EDIF.	20	(1)
332002	INST. APP. RADIOTELEV. ELETTRON. NO INT. EDIF.	20	(1)
332003	INSTAL. APPARECCHI MISURAZ. NAVIGAZ. E SIMILI	20	(1)
332004	INSTAL. CISTERNE E CONTENITORI IN METALLO	20	(1)
332005	INST. GENERATORI DI VAPORE NO CALDAIE ACQUA	20	(1)
332006	INST. MACCH UFFICIO E COMPUTER SIMILI	20	(1)
332007	INST. MEDICALI DIAGNOSI, ODONTOIATRIA	20	(1)
332008	INSTALL. APPARECCHIATURE ELETTRICOMEDICALI	20	(1)
332009	INSTALL. ALTRE MACCHINE INDUSTRIALI	20	(1)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
351100	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)
351200	TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)
351300	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)
351400	COMMERCIO DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)
352100	PRODUZIONE DI GAS	20	(1)
352200	DIST. COMBUSTIB. GAS CON CONDOTTE	20	(1)
352300	COMM. GAS DISTRIBUITO CON CONDOTTE	20	(1)
353000	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	20	(1)
TRATTAMENTO ACQUA			
360000	RACCOLTA TRATT. E FORNITURA DI ACQUA	20	(1)
RETI FOGNARIE			
370000	RACC. DEPURAZ. DELLE ACQUE DI SCARICO	20	(1)
GESTIONE RIFIUTI			

381100	RACC. DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI	20	(1)		
381200	RACC. RIFIUTI PERICOL SOLIDI NON SOLIDI	20	(1)		
382101	PRODUZIONE DI COMPOST	20	(1)		
382109	TRATT. E SMALT. ALTRI RIFIUTI NON PERIC.	20	(1)		
382200	TRATT. E SMALT. RIFIUTI PERICOLOSI	20	(1)		
383110	DEMOLIZIONE DI CARCASSE	20	(1)		
383120	CANTIERI DI DEMOLIZIONE NAVALI	20	(1)		
383210	RECUP. PREPAR. RICICLAGGIO ROTTAMI METALLICI	20	(1)		
383220	REC. RICICL. MATERIALE PLASTICO PER RESIN. SINT.	20	(1)		
383230	REC. PREP. RICICL. RIF. S. URBANI INDUS. BIOMASSE	20	(1)		
RISANAMENTO RIFIUTI					
390001	RIMOZIONE AMIANTO SPECIALIZZATA PER L'EDILIZIA	20	(1)		
390009	RISANAMENTO E SERVIZI DI GEST. DEI RIFIUTI	20	(1)		
COSTRUZIONE EDIFICI					
411000	PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE	20	(1)		
412000	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON	20	(1)		
INGEGNERIA CIVILE					
421100	COSTRUZ. STRADE AUTOSTRADE AEROPORTUALI	20	(1)		
421200	COSTRUZIONE LINEE FERROVIARIE E METROPOLITANE	20	(1)		
421300	COSTRUZIONE DI PONTI E GALLERIE	20	(1)		
422100	COSTR. OPERE PUBBL. UTILITA' TRASP. FLUIDI	20	(1)		
422200	COSTR. OP. PUBBL. UTIL. ENERG. ELETT. TELECOM	20	(1)		
429100	COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE	20	(1)		
429901	LOTTIZZ. DEI TERRENI CONNESSA URBANIZZAZ.	20	(1)		
429909	COSTRUZ. ALTRE OPERE INGEGN. CIVILE NCA	20	(1)		
COSTRUZIONI SPECIALIZZATE					
431100	DEMOLIZIONE	20	(1)	18	(1c)
431200	PREP. CANTIERE EDILE E SISTEMAZ. TERRENO	20	(1)		
431300	TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI	20	(1)		
432101	INSTALL. IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI	20	(1)	18	(1c)
432102	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI	20	(1)	18	(1c)
432103	INST. ILLUMINAZ. STRAD. DISP. ELETT. SEGNALAZ.	20	(1)	18	(1c)
432201	IMP. IDRAULICI DI RISCALD. CONDIZ. ARIA	20	(1)	18	(1c)
432202	INSTALL. IMPIANTI PER LA DISTRIB. DEL GAS	20	(1)	18	(1c)
432203	INSTALL. IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINC.	20	(1)	18	(1c)
432204	INSTALL. IMP. DEPURAZIONE PER PISCINE	20	(1)	18	(1c)
432205	INSTALL. IMPIANTI DI IRRIG. GIARDINI	20	(1)	18	(1c)
432901	INSTALL. MANUT. ASCENSORI E SCALE MOBILI	20	(1)	18	(1c)
432902	LAVORI ISOLAM. TERMICO ACUSTICO ANTIVIBRAZIONI	20	(1)	18	(1c)
432909	ALTRI LAVORI DI COSTRUZ. INSTALLAZION. NCA	20	(1)	18	(1c)
433100	INTONACATURA E STUCCATURA	18			
433201	POSA IN OPERA DI CASSEFORTI PORTE BLIN.	20	(1)	18	(1c)
433202	POSA OPERA DI INFISSI, CONTROSOFF. SIMILI	20	(1)	18	(1c)
433300	RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E DI MURI	20	(1)	18	(1c)
433400	TINTEGGIATURA E POSA IN OPERA DI VETRI	20	(1)	18	(1c)
433901	ATTIVITA' NON SPECIALIZZATE DI LAV. EDILI	20	(1)	18	(1c)
433909	ALTRI LAVORI COMPLETAM. DEGLI EDIFICI NCA	20	(1)	18	(1c)
439100	REALIZZAZIONE DI COPERTURE	20	(1)	18	(1c)
439901	PULIZ., SABBIAI. E SIMILI PER PARETI ESTERNE	20	(1)	18	(1c)
439902	NOLEGGIO ATTREZZATURE CON OPERATORE	20	(1)	18	(1c)
439909	ALTRE ATTIVITA' LAVORI COSTRUZIONE NCA	20	(1)	18	(1c)
COMMERCIO AUTOVEICOLI					
451101	COMM. AUTOVETT. E AUTOVEICOLI LEGGERI	6			
451102	INTERMED. DEL COMM. AUTOVETT. AUTOV. LEGGERI	6			
451901	COMM. INGROSS. E DETTAGLIO ALTRI AUTOV.	6			
451902	INTERMED COMMERCIO DI ALTRI AUTOVEIC.	6			
452010	RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI	19			
452020	RIP. CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI	19			
452030	RIP. IMPIANTI ELETTRICI PER AUTOVEICOLI	19			
452040	RIP. SOSTIT. PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI	19			
452091	LAVAGGIO AUTO	4			
452099	ALTRE ATTIVITA' MANUT. E RIP. AUTOVEICOLI	19			

453101	COMM. INGR. DI PARTI E ACCESS. AUTOV.	3			
453102	INTERM. COMMERCIO DI PARTI ED ACCESS. AUTOV.	6			
453200	COMM. AL DETTAGLIO DI PARTI E ACCESS. AUTOV.	13			
454011	COMM. INGROSSO E DETTAGLIO DI MOTO	3			
454012	INTERMED. DEL COMM. DI MOTOCILI E CICLOM.	6			
454021	COMM. INGR. DETT. PARTI E ACCESS. MOTO-CICLO	13			
454022	INTERM. COMM. PARTI ED ACCESS. MOTOC-CICLO	6			
454030	MANUT. RIP. DI MOTOCICLI-CICLOM. SI PNEUMAT.	19			
COMMERCIO NON DI AUTOVEICOLI					
461101	AGENTI E RAPP. DI MATERIE PRIME AGRICOLE	11			
461102	AGENTI E RAPPRES. DI FIORI E PIANTE	11			
461103	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI ANIMALI VIVI	11			
461104	AGENTI E RAPP. FIBRE TESSILI CUOIO E PELLI	11			
461105	PROC. AFF. M.P. AGRICO., TESSILI, ANIMALI VIVI	11			
461106	MEDIAT. MAT. PRIME AGRIC. TESSILE PELLI GREZZE	11			
461107	MEDIATORI IN ANIMALI VIVI	11			
461201	AG. RAPP. CARBURANTI, GPL E SIMILI, LUBRIF.	11			
461202	AGENTI E RAPP. DI COMBUSTIBILI SOLIDI	11			
461203	AG. RAPP. DI MINERALI, NO METALLI PREZIOSI	11			
461204	AG. RAPP. PROD. CHIMICI PER L'INDUSTRIA	11			
461205	AG. RAPP. PROD. CHIM. AGRICOLTURA SI FERTILIZZANTI	11			
461206	PROC. AFF. COMBUST. MINER. CHIM. MET. NO PREZIOSI	11			
461207	MEDIATORI COMBUST. MINER. CHIM. MET. NO PREZIOSI	11			
461301	AG. RAPP. LEGNAME SEMIL. LEGNO LEGNO ARTIF.	11			
461302	AG. RAP. MAT. COSTR. INFIS. IGI-SANIT. VET.-PIA.	11			
461303	AGEN. APP. IDR-SAN. RISC.-COND. NO CONDIZ. DOM.	11			
461304	PROC. AFF. LEGN. MAT. COSTRUZIONE	11			
461305	MEDIATORI IN LEGNAME E MATERIALI DA COST.	11			
461401	AGEN. ATTREZZ. INDUS. Elett. NO DOMESTICHE	11			
461402	AGEN. MACCHINE COSTRUZIONI EDILI STRADALI	11			
461403	AGEN. MACCHINE ATTREZZATURE PER UFFICIO	11			
461404	AGEN. ATTREZZ. USO AGRICOLO, SI TRATTORI	11			
461405	AGEN. NAVI AEROMOB. NO AUTOV. MOTOC. BICICL.	11			
461406	PROC. IMP. INDUS. NAVI AEROM. MAC. AGR. UFFICI	11			
461407	MEDIAT. IM-INDUST. NAVI AEROMO. MAC. AGR. UFF.	11			
461501	AGEN. MOBILI IN LEGNO, METALLO MAT. PLAST.	11			
461502	AGEN. ARTICOLI FERRAMENTA E DI BRICOLAGE	11			
461503	AGEN. CASALINGHI PORCELL. ART. IN VETRO ECC.	11			
461504	AGEN. VERNICI CARTA PARATI STUCCHI CORNICI	11			
461505	AGEN. MOBIL. ARREDO CASA CANNA VIMINI E SIM.	11			
461506	PROC. AFFARI MOBILI, ARTICOLI CASA E FERR.	11			
461507	MEDIAT. MOBILI ART. CASA E FERRAMENTA	11			
461601	AGEN. VESTIARIO ACCESSORI ABBIGLIAMENTO	11			
461602	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PELLICCE	11			
461603	AGEN. TESSUTI ABBIGL. ARREDAM. SI PASSAMANERIA	11			
461604	AGEN. CAMICIE BIANCHERIA MAGLIERIA INTIMA	11			
461605	AGEN. CALZATURE ED ACCESSORI	11			
461606	AGEN. PELLETTA VALIGE ARTICOLI VIAGGI	11			
461607	AGEN. TESSILI PER CASA TAPPE STUOIE MATER.	11			
461608	PROC. AFF. TESS. ABBIGL. PELLIC. CALZ. ART. PELLE	11			
461609	MED. TESSILI ABBIGL. PELLIC. CALZA E PELLE	11			
461701	AGEN. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI CONG. SURGELATI	11			
461702	AGE. CARNI FRES. CONG. SURG. CONSERV. SALUMI	11			
461703	AGEN. DI LATTE, BURRO E FORMAGGI	11			
461704	AGEN. OLI GRASSI ALIMENTARI OLIVA MARGARINA E SIM.	11			
461705	AGEN. BEVANDE E PRODOTTI SIMILARI	11			
461706	AGEN. ITTICI FRESCHI CONG. SURG. CONSERVATI	11			
461707	AGEN. ALTRI PROD. ALIMENTARI SI ANIMAL. DOM.	11			
461708	PROC. AFF. PROD. ALIMENTARI BEVANDE TABACCO	11			
461709	MEDIAT. PROD. ALIMEN. BEVANDE TABACCO	11			
461811	AGEN. CARTA CARTONE NO IMBALLAGGI CARTOLERIA	11			

461812	AGEN. LIBRI PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI	11			
461813	PROC. AFF. PROD. DI CARTA CANCELLERIA LIBRI	11			
461814	MEDIAT. PRODOTTI DI CARTA CANCELL. LIBRI	11			
461821	AGEN. COMPUTER ELETTRON. AUDIO E VIDEO	11			
461822	AGEN. DI APPARECCHI ELETTRODOMESTICI	11			
461823	PROC. AFFARI DI PRODOTTI DI ELETTRONICA	11			
461824	MEDIATORI IN PRODOTTI DI ELETTRONICA	11			
461831	AGEN. FARMACEUT. ERBORISTERIA USO MEDICO	11			
461832	AGEN. SANITARI APPARECCHI MEDICALI CHIRURGICI	11			
461833	AGEN. PROFUM .SI PARRUCCHIERI ERBORISTI COSMET.	11			
461834	PROC. AFF. FARMACEUTICI E DI COSMETICI	11			
461835	MEDIAT. FARMACEUTICI E COSMETICI	11			
461891	AGENT. ATTREZZATURE SPORTIVE BICICLETTE	11			
461892	AGENT. OROLOGI OGGETTI E METALLI PREZIOSI	11			
461893	AGENT. FOTOGRAF. E SIMILI STRUM. LAB. ANALISI	11			
461894	AGEN. SAPONI DETERSIVI CANDELE E SIMILI	11			
461895	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI GIOCATTOLI	11			
461896	AGENTI DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	11			
AG. ALTRI PROD. NON ALIM. NCA SI IMBAL.					
461897	ANTINFORTUN.	11			
461898	PROC. AFF. ATT. SPORT BICICLETTA ALTRI PR. NCA	11			
461899	MED. ATTR. SPORT BICICLETTA ALTRI PROD. NCA	11			
461901	AGENT. VARI PROD. SENZA PREVALENZA DI ALCUNO	11			
461902	PROC. AFF. VARI PROD. SENZA PREVAL. DI ALCUNO	11			
461903	MED. VARI PROD. SENZA PREVAL. DI ALCUNO	11			
461904	GRUPPI ACQUISTO MANDAT. AGLI ACQUIST. BUYER	11			
COMMERCIO					
462110	COMM. INGROSSO CEREALI LEGUMI SECCHI	3			
462121	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TABACCO GREZZO	3			
462122	COMM. INGR. SEMENTI E MANGIMI	3			
462200	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FIORI E PIANTE	3			
462300	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ANIMALI VIVI	3			
462410	COMM. INGROSSO CUOIO NO PELLI PER PELLICC.	3			
462420	COMM. INGROSS. PELLI PER PELLICCERIA	3			
463110	COMMERCIO INGROSSO FRUTTAORTAGGI FRESCHI	3			
463120	COMM. INGROSSO DI FRUTTA ORTAGGI CONSERV.	3			
463210	COMM. INGROSSO DI CARNE FRESCA CONGEL	3			
463220	COMM. INGROSSO PRODOTTI DI SALUMERIA	3			
463310	COMM. INGROSSO PROD. LATTIERO CASEAR. UOVA	3			
463320	COMM. INGROSSO OLI GRASSI ALIM. VEGE. ANIM.	3			
463410	COMM. INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE	3			
463420	COMM. INGROSSO BEVANDE NON ALCOLICHE	3			
463500	COMM. INGROSSO DI PRODOTTI DEL TABACCO	3			
COMM. INGROS. ZUCCH. CIOCC. DOLC. PROD. PER					
463600	FORNO	3			
463701	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CAFFE'	3			
463702	COMM. INGROSSO DI TE', CACAO E SPEZIE	3			
463810	COMM. INGROSSO PROD. DELLA PESCA FRESCHI	3			
463820	COMM. INGROSSO PROD. PESCA CONGE. CONSER.	3			
463830	COMM. INGROSSO DI PASTI PIATTI PRONTI	3			
463890	COMM. INGROSSO ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	3			
463910	COMM. INGROSSO NON SPECIALIZZ. PROD. SURGELATI	3			
463920	COM. INGROS. NO SPECIALIZ. ALIM. BEV. TAB.	3			
464110	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI	3			
464120	COMM. INGROSSO MERCERIA FILATI PASSAMANERIA	3			
464190	COMM. INGROSSO DI ALTRI ARTICOLI TESSILI	3			
464210	COMM. INGROSSO ABBIGLIAM. ACCESSORI	3			
464220	COMM. INGROSSO DI ARTICOLI IN PELLICCIA	3			
464230	COMM INGROSSO CAMICIE BIANC. INTIMA SIMILI	3			
464240	COMM. INGROSSO DI CALZATURE E ACCESSORI	3			
464310	COMM. INGROSSO ELETTRODOM. ELETTR. CONS.	3			

464320	COMM. INGROSSO SUPPORTI CD DVD ALTRI	3			
464330	COMM. INGROSSO ART. FOTOGRAFIA CINEMAT.	3			
464410	COMM. INGROSSO DI VETRERIA E CRISTALLERIA	3			
464420	COMM. INGROSSO CERAMICHE E PORCELLANA	3			
464430	COMM. INGROSSO SAPONI DET. ALTRI PR. PULIZIA	3			
464440	COMM. INGROSSO COLTELLERIA, POSATERIA PENT.	3			
464500	COMM. INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI	3			
464610	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI	3			
464620	COMM. INGROSSO PROD. BOT. USO FARMACEUTICO	3			
464630	COMM. INGROSSO ART. MEDIC. ORTOPEDICI	3			
464710	COMM INGROSSO MOBILI QUALSIASI MATERIALE	3			
464720	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TAPPETI	3			
464730	COMM. INGROS. ART. ILLUM. ELETTRICO DOM.	3			
464800	COMM. INGROSSO OROLOGI GIOIELLERIA	3			
464910	COMM. INGROSSO CARTA CARTONE ART. CARTOLERIA	3			
464920	COMM. INGROSSO DI LIBRI RIVISTE GIORNALI	3			
464930	COMM. INGROSSO DI GIOCHI E GIOCATTOLI	3			
464940	COMM. INGROSSO ARTICOLI SPORTIVI BICI	3			
464950	COMM. INGROS. PELLE, ART. VIAGGIO IN TUTTI MATERIAL.	3			
464990	COMM. INGROS. PROD. CONSUMO NO ALIM. NCA	3			
465100	COMM. INGROS. COMPUTER PERIFERICHE SOFTWARE	3			
465201	COMM. INGRO. APPARECC. MAT. TELEFONICI	3			
465202	COMM. INGROSSO NASTRI NON REGISTRATI	3			
465209	COMM. INGROS. ALTRE APPAR. ELETTRONICHE	3			
466100	COMM. INGROS. MACCH. UTENS. AGRICOLI SI TRATTORI	3			
466200	COMM. INGROS. MACCHINE UTENSILI RICAMBI	3			
466300	COMM. INGROSSO MACCH. MINIERE EDILIZIA	3			
466400	COMM. INGROS. MACCHINE IND. TESSILE PER CUCIRE	3			
466500	COMM. INGROS. MOBILI PER UFFICIO NEGOZI	3			
466600	COMM. INGROSSO ALTRE MACCH. ATTREZZ. UFFICI	3			
466911	COMM. INGR. IMBARCAZIONI DA DIPORTO	3			
466919	COMM. INGROSSO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3			
466920	COMM. INGROSSO MAT. ELETTR. IMPIANT. INDUS.	3			
466930	COMM. INGROSSO APP. PARRUCCH. PALESTR. SOLARIUM	3			
466991	COMM. INGROS. STRUM. ATTREZ. MISURAZ. SCIENT.	3			
466992	COMM. INGROS. STRUM. ATTR. MISURAZ. NON SCIENT.	3			
466993	COMM. INGROS. LUNA-PARK E VIDEOG. PUBB. ESERCIZI	3			
466994	COMM. INGROS. ANTINCENDIO ANTINFORTUNI	3			
466999	COMM. INGR. ALTRE MACCH. IND. COM. NAVIG. NCA	3			
467100	COMM. INGROS. PETROL. LUBRIF. AUTOTR. PER RISCALD.	3			
467210	COMM. INGROS. MINERALI METALLIFERI	3			
467220	COMM. INGROSSO DI METALLI NON FERROSI	3			
467310	COMM. INGROSSO LEGNAME SEMIL LEGNO	3			
467321	COMM. INGROSSO MOQUETTE E LINOLEUM	3			
467322	COMM. INGR. ALTRI MAT. RIVEST. IGIEN. SAN.	3			
467323	COMM. INGROS. INFISSI ART. ARREDO URBANO	3			
467329	COMM. INGROSSO ALTRI MAT. COSTRUZIONE	3			
467330	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI VETRO PIANO	3			
467340	COMM. INGROS. CARTA PARATI COLORI VERNICI	3			
467410	COMM. INGROS. FERRO METAL. FERRAMENTA	3			
467420	COM. INGROS. APPAR. IMP. IDRAULICI RISC. COND.	3			
467501	COMM. INGROS. FERTIL. ALTRI PROD. CHIM. AGRIC.	3			
467502	COMM. INGROS. PRODOTTI CHIM. INDUSTRIA	3			
467610	COMM. INGROS. FIBRE TESSILI GREGGE SEMILAV.	3			
467620	COMM. INGROS. GOMMA GREGG. MAT. PLAS. PRIM. SEMI.	3			
467630	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI IMBALLAGGI	3			
467690	COMM. INGROS. ALTRI PRODOTTI INTERMEDI	3			
467710	COMM. INGROSSO ROTTAMI SOTTOPROD METAL.	3			
467720	COMM. INGROS. ALTRI MAT. RECUPERO NO METALLI	3			

469000	COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO	3			
471110	IPERMERCATI	28			
471120	SUPERMERCATI	25			
471130	DISCOUNT DI ALIMENTARI	26			
471140	MINIMERC. ESERCIZI NO SPECIALIZZ. ALIMENT.	26			
471150	COMM. AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI	26			
471910	GRANDI MAGAZZINI	28			
COMM. DETTAGLIO NO SPEC. COMPUTER E					
471920	ELETTRODOM.	13			
471990	EMPOR. NEGOZ NO SPECIAL. VARI PROD. NO ALIM.	26			
472101	COMM. DETTAGLIO FRUTTA VERDURA FRESCA	27			
472102	COMM. DETT. DI FRUTTA VERDURA PREP. CONSER.	27			
472200	COMM. DETTAGL. CARNI PRODOTTI BASE CARNE	25			
472300	COMM. DETTAGLIO PESCI CROSTACEI MOLLUSCHI	27			
472410	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PANE	25			
472420	COMM. DETTAGL. TORTE DOLCIUMI CONFETTERIA	24			
472500	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE	25			
472600	COMM. DETTAG. GENERI MONOPOLIO TABACCHI	14			
472910	COMM. DETTAGL. LATTE PROD. LATTIER. CASEARI	25			
472920	COMM. DETTAGL. CAFFE' TORREFATTO	25			
472930	COMM. DETTAGL. PROD. MACROBIOTICI DIETETICI	25			
472990	COM. DETT. ALTRI PROD. ALIMEN. ESER. SPEC. NCA	25			
473000	COMM. DETTAGL. CARBURANTE PER AUTOTRASPORTI	4			
COMM. DETTAGL. COMPUTER SOFTWARE ESERC.					
474100	SPECIAL.	13			
474200	COMM. DETTAGL. APP. TELECOM ESERC. SPECIAL.	13			
474300	COMM. DETTAGL. APPAREC. AUD. VIDEO ESERC. SPEC.	13			
475110	COMM. DETT. TESSUTI ABBIGL. ARREDAM. BIANCHERIA	15			
475120	COMM. DETT. FILATI MAGLIERIA E MERCERIA	15			
COMM. DET. FERRAM. VERNICI VETRO PROD. ELETT.					
475210	TERM.	13			
475220	COMM. DETT. DI ARTICOLI IGIENICO-SANITARI	13			
475230	COMM. DETT. MAT. COSTRUZ. CERAMICHE PIASTRELLE	13			
475240	COMM. DETT. MACCHIN. AGRICOLTURA GIARDINAGGIO	13			
475311	COMM. DETTAGL. DI TENDE E TENDINE	15			
475312	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TAPPETI	15			
475320	COMM. DETTAGL. CARTA PARATI E RIVEST. PAVIMENTI	13			
475400	COMM. DETTAGLIO ELETTRODOM. ESERC. SPECIALI	13			
475910	COMM. DETT. DI MOBILI PER LA CASA	6			
475920	COMM. DETT. UTENSILI CASA CRISTALLERIE VASEL.	13			
475930	COMM. DETT. ARTICOLI PER L'ILLUMINAZIONE	13			
475940	COMM. DETT. MACCH. DA CUCIRE MAGLIER. DOMEST.	13			
475950	COMM. DETTAGL. DI SISTEMI DI SICUREZZA	13			
475960	COMM. DETTAGL. STRUMENTI MUSICALI SPARTITI	13			
475991	COMM. DETT. ART. LEGNO SUGH. VIMINI PLAST. DOM.	13			
475999	COMM. DETTAGL. ALTRI ARTICOLI DOMESTI NCA	13			
476100	COMM. DETTAGL. LIBRI NUOVI ESERC. SPECIALI	13			
476210	COMM. DETTAGL. GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	14			
476220	COMM. DETTAGL. ART. CARTOLERIA FORNIT. UFFICIO	13			
476300	COMM. DETT. REG. MUSICA VIDEO ESERC. SPECIALI	13			
476410	COMM. DETTAGL. ART. SPORT BICI TEMPO LIBERO	13			
476420	COMM. DETTAGLIO NATANTI E ACCESSORI	6			
476500	COMM. DETTAGL. GIOCATTOLE COMP. ELETTRONICI	13			
477110	COMM. DETTAGL. CONFEZIONI PER ADULTI	13			
477120	COMM. DETTAGL. CONFEZ. BAMBINI E NEONATI	13			
477130	COMM. DETTAGL. BIANCHERIA PERS. MAGLIERIA CAMICIE	13			
477140	COMM. DETTAGL. PELLICCE ABBIGLIAMENTO PELLE	13			
477150	COMM. DETTAGL. CAPPELLI OMBREL. GUANTI CRAVATTE	13			
477210	COMM. DETT. CALZATURE E ACCESSORI	13			
477220	COMM. DETTAGL. ART. PELLETERIA E VIAGGIO	13			
477310	FARMACIE	14			
477320	COM. DET. ALTR. ESER. SPEC. MEDICINA NO PROD. MED.	14			

477400	COMM. DETT. ART. MEDIC. ORTOPEDE. ESER. SPECIAL.	14			
477510	COMM. DETTAGL. ART. PROFUM. TOILETTA IGIENE PERS.	13			
477520	ERBORISTERIE	14			
477610	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE	27			
477620	COMM. DETTAGL. PICCOLI ANIMALI DOMESTICI	13			
477700	COMM. DETTAGL. OROLOGI GIOIELLERIA ARGENT.	13			
477810	COMM. DETTAGL. MOBILI PER UFFICIO	13			
477820	COMM. DETTAGL. MATERIALI OTTICA FOTOGRAFIA	13			
477831	COMM. DETT. OGGETTI D'ARTE COMP. GALLERIE D'ARTE	15			
477832	COMM. DETTAGL. OGGETTI D'ARTIGIANATO	15			
477833	COMM. DETTAGL. ARREDI SACRI ARTICOLI RELIGIOSI	15			
477834	COMM. DETTAGL. ART. REGALO E FUMATORI	13			
477835	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BOMBONIERE	13			
477836	COMM. DETTAGL. CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	13			
477837	COMM. DETTAGL. ARTICOLI PER LE BELLE ARTI	15			
477840	COMM. DETTAGL. COMBUSTIBILE DOMESTICO	13			
477850	COMM. DETTAGL. ARMI MUNIZIONI ART. MILITARI	13			
477860	COMM. DETT. SAPONI PROD. LUCIDATURA AFFINI	13			
477891	COMM. DETTAGL. FILATELIA NUMISMA COLLEZ.	15			
477892	COMM. DETTAGL. CORDAMI TELE E SACCHI NO CARTA	13			
477893	COMM. DETTAGL. ART. FUNERARI E CIMITERIALI	13			
477894	COMM. DETTAGL. ART. ADULTI (SEXY SHOP)	13			
477899	COMM. DETT. ALTRI PROD. NON ALIMENTARI NCA	13			
477910	COMM DETTAGL. LIBRI DI SECONDA MANO	13			
477920	COMM. DETTAGL. MOBILI USATI ANTIQUARIATO	15			
477930	COMM. DETTAGL. INDUMENTI OGGETTI USATI	15			
477940	CASE D'ASTA AL DETTAGLIO NO VIA INTERNET	11			
478101	COMM. DETTAGL. AMBULANTE PROD. ORTOFRUTTI	29			
478102	COMM. DETTAGL. AMBULANTE PROD. ITTICI	29			
478103	COMM. DETTAGL. AMBULANTE DI CARNE	29			
478109	COMM. DETT. AMBUL. ALTRI PROD. ALIMENTARI BEV. NCA	29			
478201	COMM. DETT. AMBULANTE TESSUTI ABBIGLIAMENTO	16			
478202	COMM. DETT. AMBUL. POSTO FISSO CALZAT. PELLETT.	16			
478901	COM. DETT. AMBUL. FIORI PIANTE SEMI FERTILIZ.	16			
478902	COM. DETT. AMBUL. ATTREZZ. PROD. AGRICOLTURA	16			
478903	COMM. DETT. AMBUL. COSM. DETERG. QUALSIASI USO	16			
478904	COMM. DETTAGL. AMBUL. CHINCAGLIERIA BIGIOTTERIA	16			
COM. DETT. AMBUL. ARREDAM. CASALINGHI					
478905	ELETTRODOM.	16			
478909	COMM. DETT. AMBUL. DI ALTRI PRODOTTI NCA	16			
479110	COMM. DETT. TUTTI PROD. VIA INTERNET	13			
479120	COMM. DETT. TUTTI PRODOTTI VIA TELEVISIONE	13			
479130	COMM. DETT. TUTTI PROD. VIA CORRISP. RADIO TEL.	13			
479910	COMM. DETT. PROD. VARI CON DIMOSTRATORE	26			
479920	COMM. EFFETTUATO VIA DISTRIBUTORI AUTOM.	26			
TRASPORTO TERRESTRE					
491000	TRASPORTO FERROV. PASSEGGERI INTERURBANO	3			
492000	TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI	3			
TRASP. TERRESTR. PASSEGG. AREE URBANE					
493100	SUBURBANE	3			
493210	TRASPORTO CON TAXI	3			
493220	TRASP. VIA NOLEGG. AUTOVETT. CON CONDUCENTE	3			
493901	GEST. FUNICOLARI NO TRANSIT. URBANO E SUB-URBANO	3			
493909	ALTRE ATTIVITA' TRASP. TERRESTRE PASSEG. NCA	3			
494100	TRASPORTO DI MERCI SU STRADA	3			
494200	SERVIZI DI TRASCLOCO	3			
495010	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI GAS	3			
495020	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI LIQUIDI	3			
TRASPORTO MARITTIMO					
501000	TRASP. MARITT. COSTIERO DI PASSEGGERI	3			
502000	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI	3			

503000	TRASP. PASSEGGERI VIE D'ACQUA INTERNE	3		
504000	TRASP. MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE	3		
TRASPORTO AEREO				
511010	TRASPORTO AEREO DI LINEA DI PASSEGGERI	3		
511020	TRASP AEREO NON DI LINEA DI PASSEGGERI	3		
512100	TRASPORTO AEREO DI MERCI	3		
512200	TRASPORTO SPAZIALE	3		
ATTIVITA' DI MAGAZZINO				
521010	MAGAZZINI CUSTODIA DEPOSITO CONTO TERZI	3		
521020	MAGAZZINI FRIGORIFERI PER CONTO TERZI	3		
522110	GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	3		
522120	GESTIONE DI STRADE, PONTI, GALLERIE	3		
522130	GESTIONE DI STAZIONI PER AUTOBUS	3		
522140	GEST. CENTRI DI MOVIM MERCI E INTERPORTI	3		
522150	GESTIONE DI PARCHEGGI E AUTORIMESSE	3		
522160	ATTIVITA' DI TRAINO E SOCCORSO STRADALE	3		
522190	ALTRE ATTIV. CONNES. TRASPORTI TERRESTRI NCA	3		
522201	LIQUEF. RIGASS. GAS PER TRASP. MARIT. VIE ACQUA	3		
522209	ALTRE ATT. CONNES. TRASP. MARITTIMO VIE ACQUA	3		
522300	ATTIVITA' SERVIZI CONNESSE TRASPORTO AEREO	3		
522410	MOVIM. MERCI RELATIVO A TRASPORTI AEREI	3		
522420	MOVIM. MERCI TRASP. MARITTIMI E FLUVIALI	3		
522430	MOVIMENTO MERCI TRASPORTI FERROVIARI	3		
522440	MOVIMENTO MERCI CON ALTRI TRASPORTI TERRA	3		
522910	SPEDIZIONIERI AGENZIE OPERAZIONI DOGANA	3		
522921	INTERMEDIARI DEI TRASPORTI	3		
522922	SERVIZI LOGISTICI PER LA DISTRIBUZ MERCI	3		
SERVIZI POSTALI				
531000	ATTIVITA' POSTALI OBBLIGO SERV. UNIVERSALE	11		
532000	ALTRE ATT. POSTALI NO OBBL. SERVIZIO UNIVERSALE	11		
ALLOGGIO				
551000	ALBERGHI	7	(1d)	
552010	VILLAGGI TURISTICI	7		
552020	OSTELLI DELLA GIOVENTU'	8		
552030	RIFUGI DI MONTAGNA	7		
552040	COLONIE MARINE E MONTANE	8		
552051	AFFITTACAMERE CASE VACANZE BED-BREAKFAST RES.	8		
552052	ATTIVITA' ALLOGGIO CONNESSE AZIENDE AGRICOLE	7		
553000	AREE CAMPEGGIO E ATTREZZATE CAMP. ROULOTTE	4		
559010	GESTIONE DI VAGONI LETTO	3		
559020	ALLOG. STUD. LAVOR. CON SERVIZI TIPO ALBERGHI	8		
SERVIZI DI RISTORAZIONE				
561011	RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE	22		
561012	ATTIVITA' DI RISTORAZ. AZIENDE AGRICOLE	22		
561020	RISTORAZ. NO SOMMINISTR. PREP. CIBI ASPOR.	23		
561030	GELATERIE E PASTICCERIE	24		
561041	GELATERIE E PASTICCERIE AMBULANTI	29		
561042	RISTORAZIONE AMBULANTE	29		
561050	RISTORAZIONE SU TRENI E NAVI	22		
562100	CATERING PER EVENTI, BANQUETING	23		
562910	MENSE	23		
562920	CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE	23		
563000	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA	24		
ATTIVITA' EDITORIALI				
581100	EDIZIONE DI LIBRI	11		
581201	PUBBLICAZIONE DI ELENCHI	11		
581202	PUBBLICAZIONE DI MAILING LIST	11		
581300	EDIZIONE DI QUOTIDIANI	11		
581400	EDIZIONE DI RIVISTE E PERIODICI	11		
581900	ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI	11		
582100	EDIZIONE DI GIOCHI PER COMPUTER	11		

582900	EDIZIONE ALTRI SOFTWARE (NO GIOCHI PER COMP.)	11			
PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE					
591100	PRODUZ CINEMATOGRAF. VIDEO PROG. TELEVIS.	20	(1)		
591200	POST-PROD. CINEMATOGRAF. VIDEO PROG. TELE.	20	(1)		
591300	DISTRIBUZIONE CINEMAT. VIDEO PROG. TELEVIS.	11			
591400	ATTIVITA' DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	2			
592010	EDIZIONE DI REGISTRAZIONI SONORE	11			
592020	EDIZIONE DI MUSICA STAMPATA	11			
592030	STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA	11			
PROGRAMMI E TRASMISSIONI					
601000	TRASMISSIONI RADIOFONICHE	11			
602000	PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE	11			
TELECOMUNICAZIONI					
611000	TELECOMUNICAZIONI FISSE	11			
612000	TELECOMUNICAZIONI MOBILI	11			
613000	TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI	11			
619010	EROGAZION SERVIZI ACCESSO INTERNET (ISP)	11			
619020	POSTO TELEFONICO PUBBLICO INTERNET POINT	11			
619091	INTERMED. SERVIZI TELECOMUN. TRASMISSIONE DATI	11			
619099	ALTRE ATT. CONNESSE TELECOMUNICAZIONI NCA	11			
PRODUZIONE SOFTWARE					
620100	PRODUZ. SOFTWARE NON CONNES. ALL'EDIZIONE	11			
620200	CONSULENZA SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICA	12			
620300	GEST. APPARECC. INFORMAT. HARDWARE HOUSING	11			
620901	CONFIGURAZIONE DI PERSONAL COMPUTER	11			
620909	ALTR. ATT. SERV. CONNESSI TECNOL. INFORMATICA NCA	11			
SERVIZI INFORMATICI					
631111	ELAB. ELETTRON. DATI CONTABILI, NO C.A.F.	11			
631119	ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI	11			
631120	GESTIONE DATABASE ATTIVITA' BANCHE DATI	11			
631130	HOSTING FORNIT SERVIZI APPLICATIVI ASP	11			
631200	PORTALI WEB	11			
639100	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI STAMPA	11			
639900	ALTRE ATT. SERVIZI DI INFORMAZIONE NCA	11			
SERVIZI FINANZIARI					
641100	ATTIVITA' DELLA BANCA CENTRALE	12			
641910	INTERMED. MONETARIA NO BANCHE CENTRALI	12			
641920	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	12			
641930	ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (IMEL)	12			
641940	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12			
ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE					
642000	ATT. SOCIETA' PARTECIPAZIONE HOLDING	11			
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI					
643010	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	11			
643020	SICAV (SOC. INVESTIMENTO CAP. VARIABILE)	11			
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI					
649100	LEASING FINANZIARIO	11			
649201	ATT. CONSORZI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	11			
649209	ALTRE ATTIVITA' CREDITIZIE NCA	11			
649910	ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	11			
649920	ATTIVITA' DI FACTORING	11			
649930	ATTIVITA' DI MERCHANT BANK	11			
649940	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' VEICOLO	11			
649950	ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI	11			
649960	ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE NCA	11			
ASSICURAZIONI, FONDI, PENSIONI					
651100	ASSICURAZIONI SULLA VITA	11			
651200	ASSICURAZIONI DIVERSE QUELLE SULLA VITA	11			
652000	ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE	11			
653010	ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE APERTI	11			

653020	ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI	11			
653030	ATTIVITA' FONDI PENSIONE PREESISTENTI	11			
ATTIVITA' E SERVIZI FINANZIARI					
661100	AMMINISTRAZIONE DI MERCATI FINANZIARI	11			
661200	NEGOZIAZIONE CONTRATTI DI TITOLI E MERCI	11			
661910	GESTIONE PAGAMENTI VIA CARTA DI CREDITO	11			
661921	PROMOTORI FINANZIARI	12			
661922	AGENTI, MED. PROCAC. IN PROD. FINANZIARI	12			
661930	ATTIV. SOCIETA' FIDUCIARIE AMMINISTRAZIONE	11			
661940	ATTIVITA' DI BANCOPOSTA	11			
661950	SERVIZI TRASFERIM. DENARO-MONEY TRANSF.	11			
662100	ATT. PERITI LIQUID. INDIPENDENTI DELLE ASSICURAZIONI	12			
662201	BROKER DI ASSICURAZIONI	11			
662202	AGENTI DI ASSICURAZIONI	11			
662203	SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONI	11			
662204	PROCACC. ALTRI INTERMED. DELLE ASSICURAZIONI	12			
662901	AUT. CENTRALI VIGIL. ASSICURAZ. FONDI PENS.	11			
662909	ALTRE ATT. AUSIL. ASSICURAZIONI FONDI PENS.	11			
663000	GEST. FONDI COM. INVESTIMENTO E FONDI PENS.	11			
ATTIVITA' IMMOBILIARI					
681000	COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI SU BENI PROPRI	11			
682001	LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI	11			
682002	AFFITTO DI AZIENDE	11			
683100	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE	11			
683200	AMM. CONDOMINI GEST. BENI IMM. CONTO TERZI	12			
LEGALE E CONTABILITA'					
691010	ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI	12			
691020	ATTIVITA' DEGLI STUDI NOTARILI	12			
692011	SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI	12			
692012	SERVIZI FORNITI RAGIONIERI PERITI COMMERCIALI	12			
692013	SERVIZI DI AMMINISTR. CONTAB. TRIBUTI	12			
692014	ATTIVITA' CENTRI ASSISTE FISCALE (CAF)	11			
692015	GEST. AMMINISTR. PERSONALE CONTO TERZI	12			
692020	ATT. SOCIETA' REVIS. CERTIFIC. BILANCI	12			
692030	ATTIVITA' DEI CONSULENTI DEL LAVORO	12			
DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZE					
701000	ATTIVITA' GEST. HOLDING-OPERATIVE	11			
702100	PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE	11			
702201	CONSULENZA GESTIONE LOGISTICA AZIENDALE	11			
702209	ALTRE ATT. CONSUL. E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	12			
STUDI ARCHITETTI E INGEGNERI					
711100	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA	12			
711210	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI INGEGNERIA	12			
711220	SERVIZI PROGETTAZ INGEGNERIA INTEGRATA	12			
711230	ATTIVITA' TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI	12			
711240	CARTOGRAFIA E AEROFOTOGRAMMETRIA	12			
711250	STUDIO GEOLOGICO PROSPEZIONE GEOGN. MINER.	12			
712010	COLLAUDI E ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI	11			
712021	CONTR. QUALITA' CERTIFIC. PROD. PROC. SIST.	11			
712022	TUTELA DI BENI DI PRODUZ. CONTROLLATA	11			
RICERCA SCIENTIFICA					
721100	RICERCA SVILUPPO SPERIMENT. BIOTECNOLOGIE	12			
721901	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENT GEOLOGIA	12			
721909	RICERCA SVILUP. SPERIM. ALTRE SCIENZE NAT. INGEGN.	12			
722000	RICERCA SVILUPPO SPERIM. SCIENZ. SOCIALI E UMANIST.	12			
RICERCHE DI MERCATO					
731101	IDEAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE	12			
731102	CAMPAGNE MARKETING E SERVIZI PUBBLICI	11			

731200	CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE	11			
732000	RICERCHE MERCATO SONDAggi OPINIONE	11			
ATTIVITA' PROFESSIONALE TECNICA					
741010	DESIGN DI MODA E DESIGN INDUSTRIALE	12			
741021	DISEGNATORI GRAFICI DI PAGINE WEB	12			
741029	ALTRE ATTIVITA' DEI DISEGNATORI GRAFICI	12			
741030	ATTIVITA' DEI DISEGNATORI TECNICI	12			
741090	ALTRE ATTIVITA' DI DESIGN	12			
742011	ATTIVITA' DI FOTOREPORTER	11			
742012	RIPRESE AEREE CAMPO DELLA FOTOGRAFIA	11			
742019	ALTRE ATTIVITA' DI RIPRESE FOTOGRAFICHE	11			
742020	LABORATORI FOTOGRAFICI SVILUPPO E STAMPA	11			
743000	TRADUZIONE E INTERPRETARIATO	12			
749011	CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGRONOMI	12			
749012	CONSUL. AGRARIA DA AGROTECN. PERITI AGRARI	12			
749021	CONSULENZA SICUREZZ. IGIENE POSTI LAVORO	12			
749029	ALTRA ATT. CONSULENZA SULLA SICUREZZA	11			
749091	ATTIVITA' TEC. SVOLTE PERITI INDUSTRIALI	12			
749092	PREVISIONI METEOROLOGICHE	12			
749093	ALTRE ATTIVITA' CONSULENZA TECNICA NCA	12			
749094	AGENZIE PROCURATORI SPETTACOLO E SPORT	11			
749099	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA	11			
SERVIZI VETERINARI					
750000	SERVIZI VETERINARI	12			
NOLEGGIO E LEASING					
771100	NOLEGGIO AUTOVETT AUTOVEICOLI LEGGERI	3			
771200	NOLEGGIO AUTOCARRI E VEICOLI PESANTI	3			
772101	NOLEGGIO DI BICICLETTE	3			
772102	NOLO NO EQUIP. IMBARC. DI PORTO SI PEDALO	3			
772109	NOLEGG. ALTRE ATTREZZ. SPORTIVE RICREATIVE	3			
772200	NOLEGGIO VIDEO CD DVD DISCHI	13			
772910	NOLEG. BIANCH. TAVOL. LETTO BAGNO VESTIARIO	13			
772990	NOLEG. ALTRI BENI USO PERSON. NCA NO SPORT	13			
773100	NOLEGG. MACCH. ATTREZZATURE AGRICOLE	3			
773200	NOLEGG. MACCH. LAVORI EDILI GENIO CIVILE	3			
773300	NOLEGGIO ATTREZZ UFFICIO SI COMPUTER	3			
773400	NOLO MEZZI TRASPORTO MARITTIMO FLUVIALE	3			
773500	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO AEREO	3			
773910	NOLEGGIO ALTRI MEZZI TRASPORTO TERRESTRI	3			
773991	NOLO CONTAINER ADIBITI ALLOGGI UFFICI	3			
773992	NOLEGGIO CONTAINER DIVERSE MODAL. TRASP.	3			
773993	NOLO NO OPERAT. SOLLEV. MOVIM. MERCI	3			
773994	NOLO ATTREZZ. MANIFESTAZIONI SPETTACOLI	3			
773999	NOLO NO OPERATORE ALTRE ATTREZZATURE NCA	3			
774000	CONCESS. DIRITTI SFRUTT. PROPRIETA' INTELLETT.	11			
RICERCA PERSONALE					
781000	RICERCA SELEZIONE SUPPORTO RICOLL. PERS.	11			
782000	AGENZIE FORNITURA LAVORO TEMP. INTERIN.	11			
783000	ALTRE ATT. FORNITURA GESTIONE RISORSE UMANE	11			
SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO					
791100	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO	11			
791200	ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR	11			
799011	BIGLIETTERIA EVENTI RICREATIVI INTRATTE	2			
799019	ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE	11			
799020	GUIDE ACCOMPAGNATORI TURISTICI	11			
VIGILANZA E INVESTIGAZIONE					
801000	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA	11			
802000	SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA	11			
803000	SERVIZI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA	11			
SERVIZI AGLI EDIFICI					
811000	SERVIZI INTEGRATI GESTIONE AGLI EDIFICI	12			

812100	PULIZIA GEN(NON SPECIALIZZATA) EDIFICI	11		
812201	STERILIZZAZIONE ATTREZZATURE MED. SANIT.	11		
812202	ALTRE ATTIV. PULIZIA EDIFICI IMPIANTIIndustr.	11		
812910	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	11		
812991	PULIZIA LAVAGGIO AREE PUBBLICHE NEVE GHIACCIO	3		
812999	ALTRE ATTIVITA' DI PULIZIA NCA	11		
813000	CURA MANUTEN PAESAGGIO PARCHI GIARDINI	3		
SUPPORTO ATTIVITA' D'UFFICIO				
821101	SERVIZI INTEGRATI SUPP. FUNZIONI UFFICIO	11		
821102	GESTIONE UFFICI TEMPORANEI	11		
821901	SPEDIZIONE PROPAGANDA COMPILAZ. INDIRIZ.	11		
821909	FOTOCOPIATURA ALTRE ATT. SUPPORTO FUNZ. UFF.	11		
822000	ATTIVITA' DEI CALL CENTER	11		
823000	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE	11		
829110	ATTIVITA' DI AGENZIE DI RECUPERO CREDITI	11		
829120	AGENZIE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI	11		
829210	IMBALLAG. CONFEZION. GENERI ALIMENTARI	20	(1)	
829220	CONFEZIONAMENTO DI GENERI NON ALIMENTARI	20	(1)	
829910	IMPRESE DI GESTIONE ESATTORIALE	11		
829920	DISTRIBUZIONE DI LIBRI GIORNALI RIVISTE	11		
829930	GESTIONE PUBBLICI MERCATI, PESE PUBBLICHE	11		
829940	RICHIESTA CERTIFICATI DISBRIGO PRATICHE	11		
829991	SERVIZI DI STENOPIA	11		
829999	ALTRI SERVIZI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA	11		
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA				
841110	ATTIVITA' ORGANI LEGISLATIVI ESECUTIVI	11		
841120	PIANIFICAZIO GENERALE SERVIZI STATISTICI	11		
841210	REGOL. ORGANISMI PREPOSTI ALLA SANITA'	11		
841220	REGOLAMENTAZ. ORGANISMI PREPOST. ISTRUZ.	11		
841230	REG. ORGANISM. PREPOST. PROGETTI EDILIZIA	11		
841240	REGOLAM. ORGANIS. PREPOS. SERV. RICREAT. CULT.	11		
841310	REGOLAM. AFFARI CONCERN. COMBUSTIB. ENER.	11		
841320	REGOLAM. CONCERN. AGRICOLTURA SILVIC. CACCIA PESCA	11		
841330	REGOLAM. CONCERN. INDUS. ESTRATT. RIS MIN.	11		
841340	REGOLAMEN. CONCERN. COSTRUZIONE STRADE	11		
841350	REGOLAMEN. CONCERN. COSTR. OPERE NAVIGAZIONE	11		
841360	REGOLAMEN. CONCERN. TRASP. E COMUNICAZ.	11		
841370	REGOLAMENT. CONCERN. COMMERCIO INTERNO	11		
841380	REGOLAMENT. CONCERNENTI IL TURISMO	11		
841390	REGOLAMENT. ALTRI AFFARI E SERVIZI ECONOM.	11		
842100	AFFARI ESTERI	11		
842200	DIFESA NAZIONALE	11		
842300	GIUSTIZIA ED ATTIVITA' GIUDIZIARIE	11		
842400	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NAZIONALE	11		
842510	ATTIVITA' DEI VIGILI DEL FUOCO	11		
842520	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	11		
843000	ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	11		
ISTRUZIONE				
851000	ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO	1		
852000	ISTRUZIONE PRIMARIA: SCUOLE ELEMENTARI	1		
853110	ISTRUZ SECOND DI PRIMO GRADO: SCUOLE MEDIE	1		
853120	ISTRUZ. SECOND. SEC. GRADO FORMA. GEN. LICEI	1		
853201	SCUOLE VELA NAVIGAZ. RILASCIANO PATENTI	11		
853202	SCUOLE VOLO CHE RILASCIANO PATENTI BREV.	11		
853203	SCUOLE GUIDA PROF. AUTISTI, AD ES. AUTOCARRI	11		
853209	ISTR. SEC. SECONDO GR. TECN. PROFES. ARTISTI	1		
854100	ISTR. FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)	1		
854200	ISTRUZ. UNIV. POST-UNIV. ACCADEMIE E CONSER.	1		
855100	CORSI SPORTIVI E RICREATIVI	1		
855201	CORSI DI DANZA	1		

855209	ALTRA FORMAZIONE CULTURALE	11		
855300	AUTOSCUOLE PILOTAGGIO E NAUTICHE	11		
855910	UNIVERSITA' POPOLARE	1		
855920	CORSI FORMAZ DI AGGIORNAME PROFES.	1		
855930	SCUOLE E CORSI DI LINGUA	1		
855990	ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE NCA	1		
856001	CONSULEN. SCOLAST. SERVIZI ORIENTAM. SCOLAS.	1		
856009	ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISTRUZIONE	1		
ASSISTENZA SANITARIA				
861010	OSPEDALI E CASE DI CURA GENERICI	10	9	(2)
861020	OSPEDALI E CASE DI CURA SPECIALISTICI	10	9	(2)
861030	ISTITUTI CLINICHE POLICLINICI UNIVERSITARI	10		
861040	OSPEDALI E CASE DI CURA LUNGA DEGENZA	10	9	(2)
862100	SERVIZI STUDI MEDICI MEDICINA GENERALE	12		
862201	PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE CHIRURGHI	12		
862202	AMBULAT. POLIAMBULATORI SERV. SAN. NAZ.	12		
862203	ATTIVITA' DEI CENTRI DI RADIOTERAPIA	12		
862204	ATTIVITA' DEI CENTRI DI DIALISI	12		
862205	STUDI DI OMEOPATIA E DI AGOPUNTURA	12		
862206	CENTRI DI MEDICINA ESTETICA	12		
862209	ALTRI STUDI MEDICI SPECIALIST. POLIAMBULATORI	12		
862300	ATTIVITA' DEGLI STUDI ODONTOIATRICI	12		
869011	LABORATORI RADIOGRAFICI	12		
869012	LABORATORI DI ANALISI CLINICHE	12		
869013	LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI	12		
869021	FISIOTERAPIA	12		
869029	ALTRE ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIP. NCA	12		
869030	ATTIVITA' SVOLTA DA PSICOLOGI	12		
869041	ATTIVITA' DEGLI AMBULATORI TRICOLOGICI	12		
869042	SERVIZI DI AMBULANZA, BANCHE DEL SANGUE	11		
SERVIZI SOCIALI				
871000	STRUTTURE ASSIST. INFERMIER. RESID. ANZIANI	11		
872000	ASSIST. RESID. PER. RIT. MENTALI ABUSO STUPEF.	12		
873000	ASSISTENZA RESIDEN. ANZIANI E DISABILI	12		
879000	ALTRE STRUTT. ASSIST. SOCIALE RESIDENZIALE	11		
ASSISTENZA SOCIALE				
881000	ASSIST. SOCIALE NON RESIDEN. ANZIANI DISAB.	12		
889100	ASILI NIDO ASSISTENZ. DIURNA MINORI DISAB.	1		
889900	ALTRE ATT. ASSISTENZA SOCIALE NON RESID. NCA	11		
ATTIVITA' ARTISTICHE				
900101	ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE	2		
900109	ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	2		
900201	NOLO CON OPERATORE ATTREZZAT. MANIFESTAZ.	11		
900202	ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA REGIA	11		
900209	ALTRE ATT. SUPPORT. RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	2		
900301	ATTIVITA' DEI GIORNALISTI INDIPENDENTI	12		
900302	CONSERVAZIONE RESTAURO OPERE D'ARTE	11		
900309	ALTRE CREAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE	11		
900400	GESTIONE TEATRI SALE STRUTTURE ARTISTICHE	2		
BIBLIOTECHE E MUSEI				
910100	ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	1		
910200	ATTIVITA' DI MUSEI	1		
910300	GESTIONE LUOGHI MONUMENTI STORICI	1		
910400	ORTI BOTANICI GIARDINI ZOOLOGICI RISERVE	1		
ATTIVITA' DELLE LOTTERIE, SCOMMESSE, ECC.				
920001	RICEVITORIE DEL LOTTO SUPERENALOT ECC.	30		
920002	GESTIONE APPARECCHI PER VINCITE DENARO	30		
920009	ALTRE ATTIV. CONNESSE LOTTERIE SCOMMESSE	30		
ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI INTRATTENIMENTO				
931110	GESTIONE DI STADI	4		

931120	GESTIONE DI PISCINE	4		
931130	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	4		
931190	GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI NCA	4		
931200	ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI	1		
931300	GESTIONE DI PALESTRE	4		
931910	ENTI ORGANIZZ. SPORT PROMOZ. EVENTI SPORT	1		
931991	RICARICA BOMBOLE PER ATT. SUBACQUEE	13		
931992	ATTIVITA' DELLE GUIDE ALPINE	1		
931999	ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE NCA	1		
932100	PARCHI DI DIVERTIMENTO E PARCHI TEMATICI	5		
932910	DISCOTECHE NIGHT-CLUB E SIMILI	30		
932920	GEST. STABILIMEN. BALNEARI LACUALI FLUVIALI	5		
932930	SALE GIOCHI E BILIARDI	30		
932990	ALTRE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NCA	2		
ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE				
941100	ORGANIZZ DI DATORI DI LAVORO, IND. COMM.	1		
941210	ATTIVITA' DI FEDERAZ. CONSIGLI DI ORDINI	1		
941220	ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	1		
942000	SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI	1		
949100	ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE ESERCIZIO CULTO	1		
949200	ATTIVITA' PARTITI ASSOCIAZIONI POLITICHE	1		
949910	ORGANIZZAZIONI TUTELA INTER. DIRITTI CITTADINI	1		
949920	ORGANIZZ. FINI CULTURALI RICREAT. HOBBY	1		
949930	ORGANIZZAZIONI PATRIOTTICHE COMBATTENTI	1		
949940	ORGANIZZAZIONI COOPER. SOLIDAR. INTERNAZ.	1		
949950	ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA	1		
949960	ORGANIZZAZIONI DIFESA ANIMALI AMBIENTE	1		
949990	ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA	1		
RIPARAZIONI				
951100	RIPAR. MANUT. COMPUTER E PERIFERICHE	18		
951201	RIPAR. MANUT. TELEFONI FISSI CORD. CELL.	18		
951209	RIPAR. MANUT. ALTRE APPARECC. COMUNIC.	18		
952100	RIPARAZ. PROD. ELETTRON. CONS. AUDIO VIDEO	18		
952201	RIPAR. ELETTRodom. E ARTICOLI PER LA CASA	18		
952202	RIPAR. ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO	18		
952300	RIPAR. CALZAT. ARTICOLI VIAGGIO PELLE CUIOIO	18		
952401	RIPAR. MOBILI OGGETTI DI ARREDAMENTO	18		
952402	LABORATORI DI TAPPEZZERIA	18		
952500	RIPARAZIONE DI OROLOGI E DI GIOIELLI	18		
952901	RIPARAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	18		
952902	RIPAR. ARTICOLI SPORTIVI BICI NO ARMI SPORTIVE	18		
952903	RIPARAZ. VESTIARIO NO SARTORIE	18		
952904	RIPAR. RAPIDE DUPL. CHIAVI STAMP. IMMEDI. ART. TESSILI	18		
952909	RIPAR. BENI CONSUM. PERSONALE E CASA NCA	18		
SERVIZI ALLA PERSONA				
960110	ATTIVITA' DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI	20	(1)	
960120	ALTRE LAVANDERIE, TINTORIE	17		
960201	SERVIZI SALONI DI BARBIERE PARRUCCHIERE	17		
960202	SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA	17		
960203	SERVIZI DI MANICURE E PEDICURE	17		
960300	SERVIZI POMPE FUNEBRI ATTIVITA' CONNESSE	20	(1)	
960410	CENTRI PER BENESSERE FISICO NO TERMALI	17		
960420	STABILIMENTI TERMALI	4		
960901	SGOMBERO DI CANTINE, SOLAI E GARAGE	3		
960902	ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	17		
960903	AGENZIE MATRIMONIALI E D'INCONTRO	11		
960904	CURA ANIMALI DA COMPAGNIA NO VETERINARI	11		
960909	ALTRE ATTIVITA' SERVIZI PER PERSONA NCA	11		
ATTIVITA' PER LA FAMIGLIA				
970000	ATT. FAMIG. CONVIV. ES. DAT. LAV. PER PERS. DOM.	11		

PRODUZIONE DI BENI PER LA FAMIGLIA					
981000	PROD. BENI INDIFF. USO PROPRIO E DA FAM. CONV.	20	(1)		
ORGANIZZAZIONI EXTRATERRITORIALI					
990000	ORGANIZZ. ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	1			

NOTE

(1) La categoria 20 deve sostituirsi con la 21 nel caso in cui l'attività sia svolta da azienda con iscrizione all'Albo delle imprese artigiane

(1a) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 25

(1b) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 24

(1c) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 18

(1d) Se la struttura di albergo non ha il ristorante la categoria da assegnare è la 8

(2) Si attribuirà la categoria 10 in presenza di ospedali; si attribuirà la categoria 9 in caso di case di cura e riposo